

Proroga di termini di disposizioni legislative

D.L. 91/2018 - A.C. 1117-A





SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - ⋈ <u>studi1@senato.it</u> **"** <u>@SR_Studi</u>

Dossier n. 48/3



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - \(\sum @CD_istituzioni\)

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - \(\sum_{\text{@CD_bilancio}}\)

Progetti di legge n. 18/3

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D18091C

INDICE

PREMESSA	1
SCHEDE DI LETTURA	
Articolo 1, comma 1 (Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e trasferimenti erariali per le Provincie di Sardegna e Sicilia)	3
Articolo 1, comma 2 (Elezione dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali)	7
Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter (Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali e istituzione di un tavolo per la revisione della disciplina di province e città metropolitane)	11
Articolo 1, comma 2-quater e 2-quinquies (Verifica degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari degli enti locali)	15
Articolo 1, comma 2-sexies (Disapplicazione delle sanzioni dell'equilibrio di bilancio da parte degli enti di area vasta)	18
Articolo 1-bis (Spazi finanziari degli enti locali)	21
Articolo 2, comma 1 (Proroga di termini in materia di intercettazioni)	23
Articolo 2, comma 2 (Partecipazione al procedimento penale a distanza con il sistema del collegamento audiovisivo)	26
Articolo 2, commi 3 e 3-bis (Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)	29
Articolo 2, comma 3-ter (Modifica del termine per il versamento del contributo per l'assicurazione per la responsabilità civile dei notai)	30
Articolo 2, comma 3-quater (Proroga della nuova disciplina dell'esame di abilitazione forense)	31
Articolo 3, comma 1 (Possesso di animali appartenenti a specie	

esotiche invasive)	34
Articolo 3, commi 1-bis e 1-ter (Proroga termini in materia di energia)	37
Articolo 4, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di edilizia scolastica</i>)	42
Articolo 4, comma 1-bis (Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)	45
Articolo 4, comma 2 (Differimento dell'applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento acquatico)	46
Articolo 4, comma 3 (Differimento dell'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi)	48
Articolo 4, comma 3-bis (Misure sul trasporto pubblico locale)	50
Articolo 4, comma 3-ter (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)	52
Articolo 4, comma 3-quater (Concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero- Modena)	54
Articolo 4-bis (Proroga di termini in materia di emittenti radiofoniche locali)	56
Articolo 5, comma 1 (<i>Proroga di termini in materia di lavoro e</i> politiche sociali)	58
Articolo 5, comma 1-bis (Commissione tecnica di studio delle attività gravose)	59
Articolo 6, comma 1 (Abilitazione scientifica nazionale)	60
Articolo 6, comma 2 (Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)	62
Articolo 6, comma 3 (Proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero)	63
Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (Adequamento alla normativa	

antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)	66
Articolo 6, comma 3-quater (Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)	68
Articolo 6, comma 3-quinquies (Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)	71
Articolo 6, comma 3-sexies (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)	73
Articolo 6, commi 3-septies e 3-octies (Requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione)	75
Articolo 7 (Estensione della Card cultura)	77
Articolo 8, commi 1-4 (Proroga di termini in materia di salute)	78
Articolo 8, comma 4-bis (Imposte di consumo su prodotti succedanei dei prodotti da fumo)	82
Articolo 8, comma 4-ter (Medicinali omeopatici)	83
Articolo 8-bis (Riapertura dei termini di notifica degli stabilimenti all'autorità sanitaria)	84
Articolo 9, commi 1 e 1-bis (Proroga ed estensione di termini in materia di eventi sismici)	85
Articolo 9, comma 2 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma)	88
Articolo 9, comma 2-bis (Proroga di termini in materia di interventi di immediata esecuzione)	90
Articolo 9, commi 2-ter e 2-quater (Svolgimento anno scolastico 2018/2019 nelle aree colpite dal sisma 2016 e 2017)	91
Articolo 9, comma 2-quinquies e 2-sexies (Proroga dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia)	93
Articolo 9, commi 2-septies e octies (Rifinanziamento per il 2019 di interventi per la ripresa produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)	95

Articolo 9-bis (Proroghe di termini in materia di rifugi alpini)	98
Articolo 9-ter (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)	100
Articolo 9-quater (Estensione misure di sostegno al reddito dei lavoratori in aree di crisi)	104
Articolo 10 (Misure per la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019)	106
Articolo 10, comma 1-bis (Adeguamento di ACI e Automobile club federati alle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016)	110
Articolo 11 (Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)	114
Articolo 11, comma 1-bis (Fondo di ristoro in favore dei risparmiatori)	122
Articolo 11-bis (Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)	125
Articolo 11-ter (Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)	127
Articolo 11-quater (Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)	129
Articolo 12 (Rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di export-credit)	130
Articolo 13, commi 01-04 e comma 1 (Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese)	134
Articolo 13 commi 1-bis e 1-ter (Spazi finanziari delle regioni)	139
Articolo 13-bis (Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)	145
Articolo 13-ter (Compenso del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale)	147

PREMESSA


Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (A.S. 717), è stato approvato – con modificazioni - dal Senato nella seduta del 6 agosto 2018 (A.C. 1117).

Le Commissioni riunite I e V della Camera ne hanno iniziato l'esame in sede referente il 4 settembre 2018, apportando alcune modificazioni rispetto al testo definito dal Senato. Nella seduta del 10 settembre 2018 è stato conferito il mandato ai relatori a riferire in senso favorevole sul testo risultante dalle modifiche approvate dalle Commissioni riunite I e V (A.C. 1117-A).

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera sono state apportate, in particolare, le seguenti modificazioni rispetto al testo definito dal Senato:

- art. 1: sono stati aggiunti i nuovi commi 2-bis e 2-ter di proroga dei termini per l'**esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali**, prevedendo al contempo l'istituzione di un tavolo, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane, anche al fine del superamento dell'esercizio obbligatorio;
- art. 1: è stata disposta una nuova formulazione dei commi 2-quater e 2-quinquies in materia di modalità e tempi di verifica del rispetto degli **obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario**, riformulati o rimodulati, degli enti locali;
- art. 5: il nuovo comma 1-bis proroga il termine entro il quale la **Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni** (prevista dalla legge di bilancio per il 2018) conclude i propri lavori;
- art. 6: è stata disposta la soppressione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies in materia di proroga del mandato del **personale scolastico** in servizio all'estero e di facoltà di inserimento di ulteriori categorie di docenti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE);
- art. 6: è stata definita una nuova formulazione del comma 3-quater (comma 3-octies nel testo trasmesso dal Senato) relativo ai termini per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle **vaccinazioni** e alla possibilità di presentare una **dichiarazione sostitutiva**;

- art. 6: i nuovi commi (3-sexies, 3-septies e 3-octies) differiscono o termini in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo (prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI e attività nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro) e di utilizzo delle risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche;
- art. 9: i nuovi commi (2-*septies* e 2-*octies*) dispongono il rifinanziamento per il 2019 di interventi per la ripresa produttiva delle **zone colpite dagli eventi sismici** del 2016 e 2017;
 - il nuovo art. 9-quater prevede l'estensione di **misure di sostegno** al reddito dei lavoratori in aree di crisi;
- art. 11: è stata definita una nuova formulazione del comma 1-bis relativo all'attuazione del **Fondo** per l'erogazione di misure di ristoro in favore di **risparmiatori**;
- art 13: è stata disposta la soppressione del comma 1-*ter*, sulla disciplina sugli **spazi finanziari** attribuiti alle regioni in quanto di contenuto sostanzialmente analogo alla disposizione contenuta al comma 1-*bis*.



Articolo 1, comma 1

(Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e trasferimenti erariali per le Provincie di Sardegna e Sicilia)

Il comma 1 dell'articolo 1 conferma per l'anno 2018 alcune disposizioni di interesse per le province, concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).

Più in dettaglio, il comma in esame **estende al 2018** le **modalità** di **riparto** del **fondo sperimentale** di riequilibrio provinciale già adottate dal 2003 con il D.M. 4 maggio 2012, secondo quanto disposto dall'articolo 4, **comma 6-bis**, del D.L. n. 210/2015, che viene qui **novellato**.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la mancata conferma della citata disposizione non consentirebbe al Ministero dell'interno di procedere al riparto delle risorse in questione nonché alla loro erogazione, con conseguenti ricadute negative sulla cassa degli enti beneficiari.

Il citato D.M. 4 maggio 2012 prevede i seguenti criteri di riparto:

- a) il **50%** in proporzione al valore della **spettanza** figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- b) il **38%** in proporzione al gettito della **soppressa addizionale** provinciale all'accisa **sull'energia elettrica**, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012:
- c) il 5% in relazione alla **popolazione** residente;
 - il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

La disposizione prorogata rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da attribuire a ciascuna provincia.

Si rammenta che il **Fondo sperimentale di riequilibrio per le province** delle regioni a statuto ordinario è stato istituito dall'articolo 21 del D.Lgs. 6 maggio

2011, n. 68¹, attuativo della legge delega sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata. Esso è **operante dal 2012**, e la sua durata si protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è **alimentato** dal gettito della **compartecipazione provinciale all'IRPEF**, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012.

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni². Il Fondo sperimentale di riequilibrio è stato di conseguenza determinato per il 2012 nel medesimo ammontare di risorse, pari a **1.039,9 milioni**, con il D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. Negli anni successivi, l'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è stato sostanzialmente confermato³.

Va segnalato che le disponibilità di bilancio del fondo sperimentale di riequilibrio delle province (iscritto sul cap. 1352/Interno) sono state significativamente erose nel corso di questi anni per effetto delle manovre di finanza pubblica e delle riduzioni disposte da diversi provvedimenti normativi che ne hanno, di fatto, inficiato la finalità perequativa ad esso assegnata dal legislatore. La sovrapposizione di siffatti provvedimenti di contenimento ed il cumulo degli effetti degli stessi hanno prodotto, infatti, un sostanziale azzeramento del Fondo.

Nel bilancio di previsione per il 2018, il Fondo presenta una dotazione di 106,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020⁴.

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012. Sulla base del medesimo documento della Commissione, il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per le province per il 2012, nell'importo di 13,4 milioni.

Dal 2014 l'importo è stato rideterminato in 1.047 milioni (cfr. D.M. 24 ottobre 2014), in quanto integrato di 7 milioni di euro per la cessazione dell'efficacia, a decorrere da tale anno, della riduzione dei contributi ordinari prevista dall'art. 1, comma 183, della legge n. 191/2009.

Già nell'aprile 2015, la Corte dei conti, nella Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari", analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio - che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente imputabili in forza del decreto ministeriale di ripartizione del Fondo, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) – sottolineava come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio abbiano rappresentato in questi anni un'entrata solo nominale.

Il comma in esame interviene anche in merito alla determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, estendendo all'anno 2018 l'applicazione delle medesime norme già applicate negli anni scorsi.

Si tratta delle disposizioni recate dall'articolo 10, comma 2, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16⁵, cui rinvia l'articolo 4, comma 6-*bis*, del D.L. n. 210/2015 che viene qui novellato.

Le norme sopra citate contengono una serie di rinvii normativi che riportano all'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, disposizione con la quale si è provveduto per la prima volta nel 2010 - anno di prima applicazione della legge n. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale - alla quantificazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione ancora spettanti agli enti locali.

La norma riguarda la determinazione dei trasferimenti delle sole Regioni **Sicilia** e **Sardegna** in quanto, soltanto in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato⁶.

Si ricorda che con il termine di "trasferimenti erariali **non oggetto di fiscalizzazione**" si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei **trasferimenti residuali** che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i **trasferimenti erariali** spettanti agli **enti locali delle regioni a Statuto speciale**, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuite.

.

La disposizione richiamata rinviava a sua volta alle precedenti norme per la determinazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, a partire dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 16 del 2012, che ha provveduto alla quantificazione dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione ancora spettanti agli enti locali nell'anno 2012, anno di prima applicazione della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale).

Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

Per quanto concerne, in particolare, le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell'autonomia della regione.

Tali trasferimenti continuano ancora ad essere assegnati agli enti come spettanza ed erogati dal Ministero dell'interno alle scadenze indicate nel suo decreto del 21 febbraio 2002^7

⁷ Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l'erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Articolo 1, comma 2

(Elezione dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali)

L'articolo 1, comma 2, dispone che le elezioni dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in una unica tornata il 31 ottobre 2018. Si prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalle elezioni (in luogo della disciplina ordinaria che richiede che il mandato da sindaco scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni).

Il comma in esame individua nel 31 ottobre 2018 la data dell'*election* day per il rinnovo degli organi provinciali. Ad essere interessati al rinnovo sono:

- a) i presidenti di provincia e i consigli provinciali il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del decreto-legge (26 luglio 2018) e il
 31 ottobre 2018. Di conseguenza la durata dei relativi mandati è prorogata alla medesima data;
- b) i presidenti della medesima provincia in cui si tengono, ai sensi della lettera a), le elezioni o i consigli della stessa provincia in cui si svolgono elezioni ai sensi della lettera a), nel caso in cui il relativo mandato scada entro il **31 dicembre 2018**.

Pertanto, se, nella medesima provincia, uno dei due organi (presidente o consiglio) è in scadenza entro il 31 ottobre 2018 e l'altro successivamente (purché entro il 31 dicembre), le elezioni per il rinnovo del secondo sono anticipate e avvengono contestualmente al primo. In tal caso, la conclusione del mandato del secondo organo verrebbe anticipata al 31 ottobre.

La finalità perseguita dal Governo con l'*elecion day*, come si rinviene nella relazione illustrativa al provvedimento, è quella di semplificare e razionalizzare le procedure elettorali.

Quanto alla proroga dei mandati, l'intento è quello di assicurare continuità della *governance* dell'ente, che verrebbe meno se non si consentisse, con disposizione legislativa, ai presidenti della provincia e ai consiglieri provinciali di proseguire nel loro mandato anche in caso di cessazione, rispettivamente, dalla carica di sindaco e di consigliere comunale (sempre nell'ambito della finestra temporale su cui interviene la disposizione).

La disposizione in esame prevede che la richiamata proroga delle cariche avvenga "anche in deroga" a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 56/2014.

Il comma 65 prevede che "il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco"; il comma 69 dispone che "il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale".

Sebbene non specificato nel testo, la deroga al comma 69 appare riferita al solo terzo periodo.

Una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato dispone che, in deroga alla disciplina vigente, per la tornata elettorale in commento, siano eleggibili alla carica di presidente della provincia anche i sindaci delle province il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

La nuova disciplina introdotta dalla legge 56/2014 relativamente al sistema elettorale delle province prevede infatti che:

- l'elezione del presidente della provincia è di secondo grado, essendo eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia;
- hanno diritto di elettorato passivo i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni.

La modifica introdotta pertanto **estende**, limitatamente alla tornata elettorale del 31 ottobre 2018, **l'elettorato passivo** a tutti i sindaci il cui mandato scada nel periodo compreso fra i 12 e i 18 mesi prima dello svolgimento delle elezioni.

Si ricorda che nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame al Senato l'<u>Unione delle province italiane</u> (UPI) ha chiesto di posticipare al 31 gennaio la data dell'*election day* (e contestualmente a prorogare la durata dei mandati degli organi in scadenza sino a quella data), al fine di ricomprendere nell'unica tornata elettorale gli ulteriori 43 consigli provinciali in scadenza entro la fine di gennaio 2019.

Sulla base dei dati forniti dall'UPI si evince che in 34 province il presidente verrebbe eletto il 31 ottobre, mentre il relativo consiglio a gennaio, in coincidenza con la sua scadenza naturale.

In via generale si ricorda che il nuovo sistema elettorale delle province è disciplinato dalla legge Delrio (L. 56/2014) che ha riformato l'intero assetto degli enti locali prevedendo:

- l'istituzione delle città metropolitane;
- l'introduzione di una nuova disciplina delle province;
- la definizione di una disciplina organica delle unioni di comuni e la riforma dell'istituto della fusione di comuni.

Con la legge 56/2014, in particolare, le province sono state definite (così come le città metropolitane) enti di area vasta e i relativi organi – il presidente della provincia ed il consiglio provinciale - sono divenuti organi elettivi di secondo grado; analogo impianto è seguito per il consiglio nelle città metropolitane, con la differenza che il sindaco metropolitano coincide con il sindaco del comune capoluogo. La *governance* degli enti di area vasta si completa con l'assemblea dei sindaci, per le province, e la conferenza metropolitana, per le città metropolitane, che sono composte dai sindaci dei comuni dell'ente.

Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di **presidente della provincia**. Il voto è ponderato in base ad un indice di ponderazione, i cui criteri di determinazione sono fissati nell'allegato A della legge 56/2014, che tiene conto della popolazione legale di ciascun comune e del rapporto tra questa e la popolazione della provincia.

Il presidente della provincia dura in carica **quattro anni** e decade in caso di cessazione dalla carica di sindaco (art. 1, commi 58-65, L. 56/2014).

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione residente:

- 16 consiglieri, se la popolazione è superiore a 700.000 abitanti;
- 12 consiglieri, se la popolazione è compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
- 10 consiglieri, se la popolazione è inferiore a 300.000 abitanti.

Per il **consiglio provinciale** hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. La durata del consiglio provinciale è più breve di quella del presidente della provincia, in quanto il consiglio resta in carica **due anni** (art. 1, commi 67-78, L. 56/2014). Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 23) ha introdotto, per l'elezione del consiglio provinciale, il voto di lista, con preferenza per uno dei candidati all'interno della lista, analogamente a quanto già previsto per le elezioni dei consigli metropolitani.

Dal 26 dicembre 2017 (cioè a 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 215/2012 che ha introdotto disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali) trova inoltre applicazione la disposizione dell'art. 1, comma 71, della legge 56/2014, in base alla quale nelle **liste** nessuno dei **due sessi** può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento** del numero dei candidati. La posticipazione dell'applicazione del comma 71 è stata disposta dal comma 72 dell'art.1 della legge Delrio.

In tali casi, il comma 82 della legge 56/2014 ha previsto che il presidente della provincia in carica ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, restassero in carica, a titolo gratuito, per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto. Nella formulazione originaria, la *prorogatio* del presidente della provincia riguardava esclusivamente le province i cui organi fossero scaduti per fine mandato nel 2014 (lett. *a*) del comma 79), mentre il D.L. 210/2015 ha esteso l'applicazione della norma anche per gli scioglimenti successivi (lett. *b*) del comma 79).

La procedura elettorale sopra descritta, dunque, prevede che le elezioni si svolgano entro 90 giorni dalla scadenza di fine mandato. Questo elemento di flessibilità consente di accorpare le elezioni del presidente della provincia e del rispettivo consiglio provinciale, sempre nei 90 giorni dalla scadenza.

Si ricorda infine che secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni sulla elezione indiretta degli organi territoriali, contenute nella legge n. 56 del 2014, si qualificano come norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Tali norme costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo quali quelle esercitate dalla Regione siciliana (che aveva reintrodotto l'elezione diretta con la L.R. 17/2017), in base all'art. 14 dello statuto speciale (sent. 168/2018). In più occasioni la Corte ha "ribadito che l'intervento di riordino di Province e Città metropolitane, di cui alla citata legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. (sentenze n. 32 del 2017, n. 202 e n. 159 del 2016)". Pertanto: "Il modello di governo di secondo grado, adottato dal legislatore statale, diversamente da quanto sostenuto dalla Regione, rientra, tra gli «aspetti essenziali» del complesso disegno riformatore che si riflette nella legge stessa. I previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi «enti di area vasta» sono, infatti, funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta" (sen. 168/2018).

Articolo 1, commi 2-bis e 2-ter

(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali e istituzione di un tavolo per la revisione della disciplina di province e città metropolitane)

L'articolo 1, comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane). Il comma 2-ter istituisce, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali un tavolo tecnico-politico con il compito di definire le linee guida di revisione della disciplina di province e città metropolitane.

I termini oggetto di differimento di cui al **comma 2-bis** – per i quali erano previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione **fino a 5.000 abitanti** (ovvero **fino a 3.000 abitanti** se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), sono tenuti ad esercitare obbligatoriamente in forma associata, mediante **unione di comuni o convenzione**, le **funzioni fondamentali** comunali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia.

Il termine per l'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95/2012 (art. 19, comma 1, lett. *e*) che ha sostituito l'originario comma 31 dell'art. 14 del D.L. 78/2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

Il comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 prevede una differenziazione dei termini:

- 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lett. *a*):
- 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lett. *b*);
- 31 dicembre 2014 termine in precedenza fissato al 1° gennaio 2014 (originaria lett. *b*) e più volte oggetto di proroga al complesso delle funzioni (lett. *b-bis*).

I termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall'art. 1, comma 530, della L. 147/2013 (che ha sostituito l'originaria lettera *b*) dell'art. 14, comma 31-*ter* con le attuali lettere *b*) e *b-bis*) e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-*bis*), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5,

comma 6), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2018 (art. 1, comma 1120, lett. a) e, con la disposizione in commento, al 30 giugno 2018.

Le **funzioni fondamentali** dei comuni sono individuate principalmente dall'articolo 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010 come segue:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);
- catasto, ad eccezione delle funzioni statali;
- pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale (questa funzione è esclusa tra quelle da esercitare obbligatoriamente in forma associata);
- servizi in materia statistica.

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13) ha stabilito che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.

E', inoltre, funzione fondamentale dei comuni lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il **potere sostitutivo dello Stato** (art. 14, comma 31-quater, D.L. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

La I Commissione della Camera dei deputati ha svolto, nei mesi di novembre e dicembre 2015, un'<u>indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali</u> per approfondire le diverse questioni che attengono a tale tematica e con la finalità, tra le altre, di comprendere quali difficoltà stanno incontrando gli enti nell'ottemperanza all'obbligo di esercizio associato di funzioni e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli nella fase di riordino. Nel corso dell'indagine è stato ricordato come (al dicembre 2015) le unioni di comuni sono 450 e coinvolgono 2.401 comuni, pari al 29,83 per cento dei comuni italiani, con una popolazione residente pari a 9 milioni e 981 mila abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni «di necessità» (ossia obbligate per legge). Le regioni maggiormente interessate sono Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia.

Il **comma 2-***ter* dispone che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, sia istituito un **tavolo tecnico-politico**, presso la <u>Conferenza Stato-città ed autonomie locali</u>, per la redazione di linee guida con le seguenti finalità:

- l'avvio di un percorso di **revisione organica** della disciplina in materia di **ordinamento delle province e città metropolitane**;
- il superamento dell'obbligo di gestione associata di funzioni;
- la semplificazione degli oneri amministrativi e contabili in capo ai comuni, e principalmente di quelli di piccole dimensioni.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio') ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Nel fare ciò, la legge definisce "enti territoriali di area vasta" sia le città metropolitane che le province.

Le città metropolitane sostituiscono le province in dieci aree urbane, i cui territori coincidono con quelli delle preesistenti province, nelle regioni a statuto ordinario: Roma Capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria.

Sono organi della città metropolitana:

- il sindaco metropolitano, che è di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- il consiglio metropolitano, organo elettivo di secondo grado, per cui hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci ed i consiglieri comunali;
- la conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci dei comuni della città metropolitana.

La legge definisce altresì il contenuto fondamentale dello statuto della città metropolitana.

Per quanto riguarda il riordino delle province, per esse è previsto un assetto ordinamentale analogo a quello della città metropolitana. Sono pertanto organi della provincia: il presidente della provincia (che però è organo elettivo di secondo grado), il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di città metropolitane e province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai comuni o alle regioni.

Articolo 1, comma 2-quater e 2-quinquies (Verifica degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari degli enti locali)

L'articolo 1, commi 2-quater e 2-quinquies, introdotti durante l'esame al Senato⁸ e sostituiti nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, interviene sulle modalità e sui tempi di verifica del rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario, riformulati o rimodulati, degli enti locali, prevedendo una deroga alla disciplina vigente.

In particolare, il **comma 2-quater** stabilisce che qualora un ente locale abbia presentato o approvato, alla data del **30 novembre 2018**, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato (rispetto al piano originario), la **verifica sul raggiungimento degli obiettivi intermedi** è effettuata all'esito dell'**approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018** e comunque **non oltre il 30 aprile 2019**⁹

L'obbligo dell'**organo di revisione** dell'ente locale di provvedere alla **trasmissione della relazione**, al Ministro dell'interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi in esso fissati (relazione di cui all'articolo 243-quater, comma 6) rimane fermo ai **soli fini istruttori**.

Il mancato adeguamento dei tempi di pagamento dei **debiti commerciali** di cui alla normativa vigente non costituisce motivo per il diniego delle riformulazioni o rimodulazioni del piano, fermo restando il rispetto dei termini di pagamento oggetto di accordo con i creditori di cui al piano riformulato o rimodulato.

Il successivo **comma 2-quinquies** stabilisce che non trovano applicazione le norme vigenti contrastanti con le previsioni di cui al comma 2-quater.

L'intervento normativo va inquadrato alla luce delle novità introdotte con la **legge di bilancio per il 2018** (L.205/2017).

15

Si ricorda che il testo trasmesso dal Senato, diversamente dal testo approvato alla Camera in sede referente (che qui si commenta), prevedeva che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli enti locali avessero rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non avesse rilievo il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto (comma 2-bis). Conseguentemente si prevedeva che non trovavano applicazione, nel (solo) 2018, le norme vigenti contrastanti con tale previsione normativa.

⁹ Termine fissato dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Quest'ultima (all'art.1, commi 888-889) ha innovato la **procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** (disciplinata dai commi 243-*bis* e seguenti del TUEL¹⁰) per gli **enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio** tali da provocare il dissesto finanziario.

In particolare, la legge di bilancio per il 2018:

- i) ha modificato il termine di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che ora è compreso tra i 4 e i **20 anni** (mentre in precedenza la durata massima del piano era di 10 anni);
- ii) ha introdotto criteri per definirne la durata basati sul rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di spesa del rendiconto;
- iii)ha consentito agli enti locali che hanno già presentato un piano di riequilibrio di **rimodularlo o riformularlo** al fine di poter beneficiare delle nuove disposizioni¹¹.

A tal fine, è prevista una specifica procedura e si dispone che alla adozione del nuovo piano si applichino le medesime procedure previste (per il piano originario) dall'articolo 243-bis del TUEL, nonché le disposizioni di cui all'articolo 243-quater del medesimo.

In particolare, i **commi 6 e 7, dell'articolo 243-quater, della legge n.267/2000** dispongono che:

ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di

⁰ Testo unico degli enti locali, decreto legislativo n.267/2000

¹¹ La legge prevede che il piano di riequilibrio finanziario dell'ente locale possa essere rimodulato o riformulato in altre due ipotesi.

La prima, prevista dall'**articolo 243-bis della legge n.267/2000**, si ha qualora, in caso di inizio mandato, la delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario risulti già presentata dalla precedente amministrazione (ordinaria o commissariale) e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego del Piano.

La seconda ipotesi è prevista dall'articolo 1, comma 714, della legge n.208/2015 e riguarda gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione (ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 267/2000) prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), i quali hanno potuto rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui (limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015).

- durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti (**comma 6**);
- la mancata presentazione del piano entro il termine previsto, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano per l'ente locale l'obbligo di deliberare il dissesto finanziario (comma 7).

L'articolo 1, **comma 889**, della legge n.205/2017 dispone, infine, che, per gli enti per i quali la Corte di conti abbia **già accertato il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi** del piano originario, un **ulteriore mancato rispetto degli obiettivi del nuovo piano** comporta, per gli stessi enti (ai sensi del comma 7 dell'articolo 243-quater, della legge n.267/2000), l'**avvio della procedura per deliberare lo stato di dissesto**.

Articolo 1, comma 2-sexies (Disapplicazione delle sanzioni dell'equilibrio di bilancio da parte degli enti di area vasta)

L'articolo 1, comma 2-sexies, introdotto durante l'esame al Senato, è volto a escludere l'applicazione delle sanzioni (previste dall'art.1, comma 475, della n. 232 del 2016) nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per il mancato rispetto, per l'anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

L'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio per il 2017 (L.232/2016) stabilisce una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466.

L'art.1, comma 466, della legge di bilancio per il 2017 ha sancito che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni sono tenuti, a decorrere dal 2017, a conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012, che ha introdotto il cd. pareggio di bilancio per regioni ed enti locali)

Le sanzioni sono le seguenti:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In questa stessa misura sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali le province della Regione siciliana e della regione Sardegna. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le suddette riduzioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 243 del 2012, devono essere recuperate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti per ciascun anno. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228¹².

Tale disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 101 del 2018, nella parte in cui prevede che gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e

- b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, l'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. Il versamento va effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
- c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti **impegni effettuati nell'anno precedente ridotti dell'1 per cento**. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
- d) nell'anno successivo a quello di inadempienza **l'ente non può ricorrere** all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- e) nell'anno successivo a quello di inadempienza **l'ente non può procedere** ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del

della Regione Friuli-Venezia Giulia siano tenuti a versare l'importo della sanzione per il mancato conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali. In proposito, la Corte ha fatto presente che alle autonomie speciali "è demandato, nell'ambito della propria competenza in materia di finanza locale, il finanziamento dei propri enti e la responsabilità dell'obiettivo macroeconomico assegnato";

- decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

La disposizione esclude l'applicazione delle richiamate sanzioni nei riguardi delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna¹³.

12

La norma introdotta tiene conto delle richieste avanzate dall'UPI nel corso dell'audizione sul decreto-legge in esame (sebbene la proposta emendativa formulata da UPI mirasse a neutralizzare per il 2018 la sanzione prevista all'art.1, comma 723, lettera a), della legge 208/2015, consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio nella misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato). In tale audizione l'UPI ha rimarcato che le criticità di carattere finanziario delle province rendono necessario evitare l'applicazione delle sanzioni agli enti di area vasta che non hanno rispettato il predetto saldo anche nell'anno 2017, anche al fine di non vanificare le opportunità relative alla riorganizzazione degli enti a seguito dello sblocco del turn over.

Articolo 1-bis (Spazi finanziari degli enti locali)

L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, è volto a consentire alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio.

La cessione di ulteriori spazi finanziari da parte delle regioni e delle province autonome è effettuata sulla base di **apposite intese** concluse in ambito regionale (ai sensi dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012).

A tal fine, le regioni e le province autonome sono tenute a comunicare, entro il 30 settembre 2018, per il corrente anno:

- agli enti locali interessati, i saldi obiettivo rideterminati;
- al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo non negativo fra entrate finali e spese finali (secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012), dettagliati con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma. La comunicazione è effettuata attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio 14.

Si tratta di **spazi finanziari ulteriori** rispetto a quanto previsto, in via ordinaria, dalla procedura (già esaurita per il corrente anno) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017 (richiamato dall'articolo 1-bis in esame).

La procedura a regime per la cessione di spazi finanziari da parte delle regioni e delle province autonome agli enti locali del proprio territorio è disciplinata dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 21 del 2017.

Si tratta del regolamento che ha stabilito criteri e modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali.

La procedura per giungere alle intese regionali prende avvio con la pubblicazione da parte di regioni e province autonome, entro il 15 gennaio di ogni anno, di un apposito avviso sui propri siti istituzionali, contenente le modalità di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, e con la contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -

1

www.pareggiobilancio.mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'avvio dell'iter attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio (art.2, comma 1).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, comunicano le domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno.

Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvane con delibera di Giunta della regione o delle province autonome entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali) (art.2, comma 6).

L'art. 2, comma 8, stabilisce che la cessione di spazi finanziari, per i quali non è prevista la restituzione negli esercizi successivi, possa essere effettuata per uno o più esercizi successivi, con l'obiettivo di promuovere gli investimenti nei settori strategici del territorio regionale o della provincia autonoma.

Articolo 2, comma 1 (Proroga di termini in materia di intercettazioni)

L'articolo 2, comma 1, proroga al **1**° **aprile 2019** l'efficacia della riforma della disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.

La disposizione in esame modifica l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2017, di riforma della disciplina delle intercettazioni, che ha previsto che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi del giudice emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. La nuova disciplina delle intercettazioni avrebbe, quindi, acquistato efficacia il 26 luglio 2018.

Il termine è prorogato dal decreto-legge al 1° aprile 2019.

La proroga disposta dal decreto-legge non riguarda gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 216/2017:

- l'art. 1 inserisce nel codice penale il delitto di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente per punire con la reclusione fino a quattro anni chiunque, partecipando a incontri o conversazioni private con la persona offesa, ne registra il contenuto all'insaputa dell'interlocutore (microfoni o telecamere nascoste) per diffonderlo allo scopo di recare un danno all'altrui reputazione;
- l'art. 6 semplifica i presupposti per disporre le intercettazioni nei procedimenti per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando tali reati siano puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a 5 anni. Se si procede per tali delitti, infatti, si deroga ai presupposti dell'art. 267 c.p.p. e l'intercettazione dovrà risultare necessaria (non più assolutamente indispensabile) e saranno sufficienti indizi di reato (anche non gravi). Le intercettazioni ambientali tra presenti nel domicilio e altri luoghi di privata dimora non possono essere eseguite mediante l'inserimento di un captatore informatico (cd. trojan) su dispositivo elettronico portatile quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Tali disposizioni sono in vigore dal 26 gennaio 2018.

La relazione al provvedimento d'urgenza giustifica tale proroga con la necessità del "completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali" presso strutture ed uffici. Risultano, infatti, ancora in corso i collaudi dei sistemi presso le procure nonché l'individuazione e l'adeguamento delle cd. sale di ascolto. La nuova data di efficacia della riforma dà, quindi "certezza

di giungere all'applicazione della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti".

Il **D.Lgs. n. 216 del 2017** ha attuato la delega volta a riformare la **disciplina delle intercettazioni** di comunicazioni e conversazioni, conferita al Governo dalla legge n. 103 del 2017 (*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*) sulla base di specifici principi e criteri direttivi.

La stessa legge n. 103 ha, inoltre, parzialmente modificato la disciplina dei **costi delle intercettazioni**, conferendo in materia una ulteriore delega al Governo, non ancora esercitata (il termine scade il 26 gennaio 2019).

In relazione ai profili **oggetto della proroga**, la riforma prevista dal decreto legislativo n. 216 del 2017, in estrema sintesi:

- a tutela della riservatezza delle **comunicazioni dei difensori** nei colloqui con l'assistito, ne vieta la trascrizione, anche sommaria;
- prevede con riguardo alla garanzia di riservatezza delle comunicazioni non penalmente rilevanti o contenenti dati sensibili che quando l'ufficiale di polizia giudiziaria ascolta una comunicazione di questa natura non la trascriva, neanche sommariamente. L'ufficiale avrà, tuttavia, un obbligo di annotazione, anche sommaria, dei contenuti di quelle comunicazioni affinché il PM possa, eventualmente, compiere valutazioni diverse, chiedendo la trascrizione anche di quelle comunicazioni quando le ritenga utili alle indagini;
- in relazione alla procedura di **selezione delle intercettazioni**, disciplina la fase del deposito dei verbali e delle registrazioni, con la possibilità offerta alle parti di prenderne cognizione, e la fase dell'**acquisizione del materiale** intercettato al fascicolo delle indagini. Tale fase segue una duplice procedura, a seconda che le intercettazioni debbano o meno essere utilizzate per motivare una misura cautelare: nel primo caso, l'acquisizione è disposta dal PM a seguito del provvedimento del giudice che adotta la misura cautelare; nel secondo caso è disposta dal giudice che ha autorizzato le operazioni all'esito di un contradditorio tra accusa e difesa che può essere anche solo cartolare;
- prevede, a tutela dei difensori, che questi possano ottenere la trasposizione su supporto informatico delle registrazioni acquisite al fascicolo, e copia dei verbali delle operazioni. La trascrizione delle intercettazioni, attualmente prevista al termine dell'udienza di stralcio, dovrà invece essere effettuata all'apertura del dibattimento; solo in quella fase le parti potranno estrarre copia delle intercettazioni;
- stabilisce che tutti gli atti delle intercettazioni non acquisiti al fascicolo siano restituiti al PM per la conservazione nell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM e siano coperti da segreto; ogni accesso all'archivio dovrà essere registrato. Il GIP potrà accedere e ascoltare le

- registrazioni; i difensori delle parti potranno ascoltare le registrazioni ma non potranno ottenere copia delle registrazioni e degli atti;
- per quanto riguarda l'uso delle intercettazioni nel procedimento cautelare, prevede che, tanto nella richiesta di misura cautelare fatta dal PM, quanto nell'ordinanza del giudice che concede la misura, possano essere riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni intercettate, che risultino necessari a sostenere la richiesta del PM o a motivare la decisione del giudice. Anche in questa fase, i difensori potranno esaminare gli atti e le registrazioni, ma non estrarre copia.
- dispone, poi, che sia il PM ad acquisire al fascicolo delle indagini le intercettazioni utilizzate per l'adozione di una misura cautelare; ciò farà seguito, peraltro, a un vaglio di rilevanza del materiale presentato dal PM a corredo della richiesta, effettuato dal giudice della cautela, che dovrà restituire al PM gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili per la conservazione nell'archivio riservato;
- disciplina le intercettazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (c.d. trojan). Tali intercettazioni saranno consentite nei luoghi di privata dimora solo quando vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo un'attività criminosa; il presupposto non è richiesto però se si procede per uno dei gravi delitti previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e comma 3quater del codice di procedura penale. Il PM e il giudice dovranno motivare l'esigenza di impiego di questa modalità e indicare in quali luoghi e tempi sarà possibile attivare il microfono. Dovrà essere costantemente garantita la sicurezza e l'affidabilità della rete di trasmissione attraverso la quale i dati intercettati vengono trasferiti agli impianti della procura della Repubblica; spetterà a un decreto del Ministro della giustizia definire i dettagli tecnici dei programmi informatici da utilizzare, che dovranno comunque assicurare la possibilità di disattivare il dispositivo alla fine delle operazioni rendendolo inservibile.

Articolo 2, comma 2

(Partecipazione al procedimento penale a distanza con il sistema del collegamento audiovisivo)

L'articolo 2, comma 2, **sospende fino al 15 febbraio 2019** l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (c.d. Legge Orlando) con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.

Più nel dettaglio la disposizione **sospende** l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 77-80 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017, le quali apportano modifiche alla disciplina relativa alla **partecipazione al procedimento penale** - da parte dell'imputato o del detenuto - **con il sistema del collegamento audiovisivo a distanza** (c.d. "videoconferenza"). La disposizione fa salva l'immediata efficacia di quanto previsto dal comma 81 dell'articolo 1 della suddetta legge, concernente le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli art. 270-bis, primo comma e 416-bis, secondo comma, c.p., nonché di cui all'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990.

I commi 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 103 del 2017 riguardano la partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto sia nel giudizio ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza all'udienza camerale.

Il **comma 77** apporta, anzitutto, alcune modifiche all'art. 146-*bis*, disp. att. c.p.p. per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza:

- la persona che si trova in carcere per uno dei gravi delitti di cui agli artt. 51, comma 3-bis, e per delitti di terrorismo nei processi in cui è imputata anche in relazione a reati per i quali sia in stato di libertà; la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili (comma 1);
- la persona ammessa a programmi o misure di protezione, anche urgenti o provvisorie (comma 1-*bis*).

L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato "qualora lo ritenga necessario" e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (nuovo comma 1-ter). La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso (nuovo comma 1-quater). Viene riformulato il comma 2 dell'art. 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del

tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l'obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. E', poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audiovideo, che le altri parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento.

Il **comma 78** modifica l'art. 45-bis delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell'imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza.

Tale modalità di partecipazione all'udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell'art. 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E', poi, modificato il comma 2 dell'art. 45-bis con l'eliminazione, per finalità di semplificazione, dell'obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all'udienza camerale. Un'ultima modifica riguarda l'applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell'art. 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese).

Il **comma 79** interviene sull'art. 134-*bis* delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.

Alle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 146-bis, già contemplate, è aggiunta quella di cui al nuovo comma 1-quater dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con decreto motivato disporre la partecipazione a distanza dell'imputato al rito abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.

Il **comma 80** modifica il comma 8 dell'art. 7 del Codice antimafia (D.Lgs. n.159 del 2011) prevedendo l'applicazione per l'esame dei testimoni nel corso del procedimento di prevenzione anche della disciplina dell'art. 146-*bis* delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.

Il **comma 81** prevede che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell'imputato o del detenuto nel dibattimento ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali antimafia acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla Gazzetta ufficiale.

Una deroga è introdotta in relazione all'esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (art. 416-bis, secondo comma, c.p.), terroristiche (art. 270-bis, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (art. 74, comma 1, DPR 309/1990).

Come si precisa nella relazione illustrativa, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime della videoconferenza anche ai detenuti non in

regime di cui all'articolo 41-bis O.P. "comporta ...la revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con necessità di aumento dei livelli di sicurezza informatica". Il differimento in esame si rende quindi necessario proprio al fine di "garantire che l'adeguamento degli accresciuti fabbisogni possa essere efficacemente gestito, soprattutto dal punto di vista dei livelli di sicurezza informatica, nonché adeguato alle esigenze di calendarizzazione dei processi, consentendo, a tal fine una più proficua interlocuzione con gli uffici giudiziari interessati". Il Ministero della giustizia ha, infatti, programmato un passaggio tecnico e organizzativo (cd. switch off) molto concentrato nei tempi e in periodo estivo.

Articolo 2, commi 3 e 3-bis

(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.

Nella formulazione vigente del DL, la proroga di tale termine, previsto dall'art. 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) riguarda la sola **sezione distaccata di Ischia** del tribunale di Napoli.

Il comma 3 integra quindi il contenuto dei commi 1, 2 e 3 del citato articolo 10 del decreto correttivo del 2014 che (come modificato dal DL n. 210/2015) ha disposto fino **al 31 dicembre 2018** il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli), di Lipari (nel circondario di tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (nel circondario di tribunale di Livorno), uffici giudiziari soppressi a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

Si ricorda che in tali uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

Con la modifica introdotta dal Senato, il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene ora prorogato per tutte e tre le sezioni distaccate di tribunale al **31 dicembre 2021**.

Per **coordinamento**, è stato modificato dal Senato il comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014 (anche in tal caso, come modificato dal D.L. 210/2015) prorogando dal 1°gennaio 2019 al **1°gennaio 2022** il termine dal quale il temporaneo ripristino delle tre sezioni distaccate insulari cessa di avere efficacia ed **opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario** (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

Un'ultima modifica **introdotta dal Senato** al **comma 3-***bis* riguarda la previsione dell'**invarianza finanziaria** derivante dalle indicate proroghe.

Articolo 2, comma 3-ter (Modifica del termine per il versamento del contributo per l'assicurazione per la responsabilità civile dei notai)

Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, inserisce un ulteriore comma all'articolo 2 del decreto-legge che anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine - attualmente fissato al 28 febbraio- entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile.

Il comma 3-*ter* modifica a tal fine l'art. 19, comma 1, della legge n. 89 del 1913 (cd. legge sul notariato).

L'intervento va letto in relazione a quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), il cui articolo 1, comma 139, lett. e), n. 1) ha stabilito:

- che, anziché con oneri a carico del bilancio del Consiglio nazionale del notariato, le forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile siano pagate con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi allo stesso Consiglio nazionale;
- che il contributo stesso sia riscosso dallo stesso Consiglio nazionale entro il 28 febbraio di ciascun anno, secondo le modalità di cui all'art. 21, legge n. 220/1991, cioè a mezzo degli Archivi notarili distrettuali.

Diversamente, le altre contribuzioni cui sono tenuti i notai attraverso gli Archivi notarili (tassa archivio, contributi previdenziali e contributi ordinari) hanno come termine il giorno 26 di ogni mese.

Con l'intervento in esame viene, quindi, **uniformato il termine** per il versamento del contributo per la responsabilità civile del notaio con quello previsto per gli altri versamenti agli Archivi notarili.

Articolo 2, comma 3-quater (Proroga della nuova disciplina dell'esame di abilitazione forense)

Il **comma 3-quater**, **introdotto** nel corso dell'esame al **Senato**, novellando l'<u>articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247</u> di riforma della professione forense, **differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato**.

Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla **sessione d'esame 2020** anziché dalla sessione 2018.

L'ultimo intervento in materia era stato quello del DL 244 del 2016 che aveva modificato l'art. 49 della citata legge professionale forense, prorogando di un anno (da 4 a 5 anni) il termine, decorrente dalla data di vigenza della stessa legge (2 febbraio 2013), che consente lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio alla professione di avvocato sulla base della disciplina previgente; ciò, sia in relazione alle prove scritte e orali sia alle modalità esecutive. Tale esame è stato, quindi, sostenuto con le vecchie regole fino al 2 febbraio 2018 (ovvero fino alla sessione 2017), mentre le nuove regole sarebbero state applicate a partire dalla sessione di esame 2018

L'articolo 46 della **legge 247/2012** delinea la **nuova articolazione dell'esame di Stato** per l'iscrizione all'albo degli avvocati **con la finalità di renderlo più rigoroso.**

Non innovando rispetto alla precedente normativa (art. 17-bis del RD 37/1934, regolamento di attuazione della legge professionale, il R.D.L. 1578/1933) la riforma prevede tre prove scritte e una prova orale. In particolare, le tre prove scritte rimangono invariate e cambia solo leggermente il punteggio richiesto al fine del passaggio alla prova orale.

Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale
- c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in

ciascuna prova. Diversamente, la normativa previgente, meno severamente, prevede che sia sufficiente riportare un punteggio non inferiore a 30 in almeno 2 prove.

Soprattutto per quanto riguarda la prova orale – che come già previsto ha luogo nella stessa sede della prova scritta e per la quale ogni commissario dispone di 10 punti di merito per ogni materia d'esame - la riforma del 2012 mira a rendere meno agevole il superamento dell'esame. Se infatti con la disciplina previgente il candidato deve dimostrare la conoscenza di deontologia e ordinamento forense e discutere questioni relative a 5 materie a scelta, di cui una di diritto processuale (tra diritto costituzionale, civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, tributario, processuale civile e penale, internazionale privato, ecclesiastico e comunitario), il nuovo esame prevede che all'orale il candidato illustri la prova scritta (la norma previgente prevedeva una esposizione succinta) dimostrando la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta. L'elenco delle materie disponibili è analogo al vigente, con la sola aggiunta dell'ordinamento giudiziario e penitenziario. In sostanza, dunque, se attualmente il candidato porta all'esame, oltre a deontologia e ordinamento forense, 5 materie da lui scelte - potendo escludere quelle che ritiene più complesse – con la riforma, oltre a deontologia e ordinamento forense (già previste), le materie d'esame diventano 6 e vengono limitate le possibilità di scelta da parte del candidato. . Come nella normativa vigente, non è prevista alcuna prova di conoscenza della lingua straniera.

Nulla cambia con la riforma anche in relazione alla correzione degli elaborati scritti, che è affidata a una commissione d'esame situata presso una diversa corte d'appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio.

Rilevanti novità sono, invece, introdotte dalla riforma del 2012 in relazione alla valutazione delle prove e alle modalità esecutive dell'esame:

- a) si prevede che il **voto numerico** assegnato per ogni prova scritta al candidato debba essere accompagnato da una **motivazione**. A tal fine si stabilisce che la commissione debba annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato;
- b) è attribuito al Ministro della giustizia, sentito il CNF, il compito di regolamentare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato nonché di valutazione delle prove. Tale valutazione tiene conto di una serie di criteri enumerati, gli stessi attualmente previsti dall'art. 22 della precedente legge professionale, R.D.L. 1578/1933 (chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della capacità di soluzione di specifici problemi giuridici e della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà e delle tecniche di persuasione e argomentazione). Il regolamento è stato adottato con il D.M. Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48;
- c) è vietata la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza (consentita finora dall'art. 21 del RD 37/1934) stabilendo che le prove si

- svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Come avviene anche oggi, i testi di legge portati dai candidati dovranno essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova e collocati sul banco del candidato;
- d) esclude che i candidati possano portare con sé o ricevere dall'esterno testi o scritti, anche informatici, e ogni sorta di **strumenti di telecomunicazione**, pena la immediata esclusione dall'esame e la denuncia al Consiglio istruttore di disciplina;
- e) **punisce con la reclusione fino a 3 anni** chiunque faccia pervenire ai candidati all'interno della sede d'esame testi relativi al tema proposto. Il candidato destinatario dei testi resterà esente da conseguenze penali, ma sarà denunciato al consiglio istruttore di disciplina;
- f) **imputa agli aspiranti avvocati i costi** sostenuti per l'espletamento delle procedure d'esame (fissati nella misura forfetaria di 50 euro). La determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia è stata stabilita con il **D.M. Giustizia16 settembre 2014**.

Articolo 3, comma 1 (Possesso di animali appartenenti a specie esotiche invasive)

L'articolo 3, comma 1, proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di **animali** da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a **specie esotiche invasive** iscritte nell'apposito elenco.

L'articolo 3, al comma 1, prevede la proroga, al 31 agosto 2019, del termine per la denuncia del possesso - da parte dei proprietari - di animali da compagnia a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive, di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il predetto decreto legislativo ha adeguato la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143 del 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive: le specie invasive di cui si tratta – secondo la norma in commento - devono essere state iscritte nell'apposito elenco dell'Unione europea alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo (ossia al 14 febbraio 2018).

La denuncia, che permette di essere autorizzati a detenere tali animali sino alla fine della loro vita naturale, deve essere presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite – come riportato sul <u>sito internet del dicastero</u> – apposito modulo da compilare e inviare (insieme a una copia del documento di identità) per mezzo di posta elettronica certificata, o raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure fax.

Si ricorda che per "**specie esotiche invasive**" – in via generale - si intendono **le specie di animali (e di piante) originarie** di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria **minaccia per l'ambiente** nel quale vengono a trovarsi. Questo fenomeno – afferma la relazione illustrativa al provvedimento in esame - "rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo".

La denuncia va effettuata:

1. entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del predetto decreto (e cioè dal **14 febbraio 2018**) in caso di detenzione di uno o più esemplari di specie esotiche inclusi negli elenchi delle **specie esotiche invasive di rilevanza unionale** adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4 del citato <u>regolamento (UE) n. 1143/2014</u> (l'elenco iniziale è stato adottato con il <u>regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 ed è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) </u>

<u>2017/1263</u>, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 13 luglio 2017);

- 2. in caso di aggiornamento dei suddetti elenchi ad opera della Commissione europea, entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento;
- 3. entro centottanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle specie esotiche invasive di **rilevanza nazionale** di cui all'articolo 5 del medesimo d.lgs. 230/2017 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (**tale elenco**, da adottarsi con decreto ministeriale, **non è ancora stato predisposto** e quindi come chiarisce la relazione illustrativa a questa ipotesi non si applica la proroga al 31 agosto 2019 e il relativo termine per l'eventuale denuncia rimane quello originario di 180 giorni dalla pubblicazione del relativo e ancora da adottare decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana).

Dal momento che l'articolo in esame richiama l'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, l'ambito della proroga concerne, così come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto in esame, esclusivamente i proprietari di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti alle suddette specie esotiche invasive.

Sotto il profilo della formulazione letterale, si valuti l'opportunità che la norma di proroga faccia riferimento - mantenendo la limitazione alle fattispecie di cui al citato articolo 27, comma 1 - al termine di cui all'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 230, cui fa rinvio l'articolo 27, comma 1.

La proroga – afferma la relazione illustrativa - si rende necessaria per applicare al meglio e con efficacia il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 e il suddetto d.lgs. 230/2017: sia il regolamento che il decreto, infatti, hanno l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità dall'introduzione di specie esotiche in grado di insediarsi nell'ecosistema, a danno delle specie vegetali ed animali già presenti.

In particolare - osserva ancora la relazione - la disposizione di cui all'articolo 31 del <u>suddetto regolamento</u> (che reca le disposizioni transitorie per proprietari di animali da compagnia tenuti a scopi non commerciali e appartenenti alle specie esotiche invasive) e all'articolo 27 del decreto legislativo (che adegua la normativa italiana al predetto art. 31 del regolamento unionale) "riguarda essenzialmente i proprietari di animali, come, ad esempio, la *Trachemys scripta* (cd. tartaruga palustre) che sono detenuti in casa in condizioni di sicurezza per

l'ambiente e che non rappresentano un pericolo per l'ecosistema, ammesso che la detenzione rimanga in capo ai proprietari e non siano rilasciati nell'ambiente. Occorre, inoltre, sottolineare che la conoscenza delle nuove disposizioni normative non sembra ancora ben diffusa tra i proprietari degli animali da compagnia (a fronte di un elevato numero presunto di esemplari detenuti, il Ministero ha ricevuto un basso numero di denunce) e che non sono ancora stati realizzate o individuate le strutture (pubbliche o private) alle quali gli esemplari possono essere consegnati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 27. Pertanto, stante la sanzione prevista all'articolo 25, comma 4, lettera d), del d.lgs. n. 230/2017" (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 sino a 20.000 euro nel caso di omessa denuncia) "è necessario incentivare la detenzione consapevole degli animali da compagnia, che rappresenta una modalità efficiente di applicare la normativa unionale e nazionale, consentendo di prevenire abbandoni in natura e di salvaguardare la biodiversità. Di conseguenza, con la norma all'esame ci si prefigge di consentire ai proprietari di animali da compagnia di denunciare la detenzione degli esemplari sino al 31 agosto 2019 (al fine di detenerli legalmente). La norma risulta necessaria in quanto il numero di denunce circa il possesso di esemplari di specie esotiche invasive, fino ad oggi pervenute, ammonta a circa 1.000, a fronte di una stima di esemplari valutata fino a 100.000 unità, ragion per cui si propone la proroga del termine di presentazione delle denunce; inoltre, la proposta in esame riveste carattere di urgenza in quanto il termine ultimo per le denunce al Ministero scadrà il 13 agosto p.v."

La disposizione in esame – secondo quanto riportato sia dalla relazione illustrativa sia da quella tecnica - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né nuove attività a carico delle amministrazioni interessate o l'aggravamento di attività già svolte a legislazione vigente.

Articolo 3, commi 1-bis e 1-ter (Proroga termini in materia di energia)

L'articolo 3, **comma 1-***bis* - , **introdotto** nel corso dell'esame **al Senato**, **proroga** dal 1° luglio 2019 **al 1° luglio 2020**:

- la **cessazione del regime "di maggior tutela"** nel settore del **gas naturale**:
- la cessazione del regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica.

Il comma opera, a tal fine, nei termini di una **novella** ai commi 59 e 60 dell'articolo 1 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. n. 124/2017.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, **comma 59**, della <u>legge 4 agosto 2017, n. 124</u>, "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*" dispone l'abrogazione, a partire dal **1**° **luglio 2019**, della disciplina – contenuta nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 164/2000 - che prevede la definizione in via transitoria da parte dell'ARERA delle tariffe del gas per i consumatori **domestici** che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

L'articolo 1, **comma 60**, primo periodo, della medesima legge n. 124/2017 prevede l'abrogazione, **a decorrere dal 1º luglio 2019**, della disciplina transitoria – contenuta comma 2 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 93/2011 – che prevede la definizione da parte dell'ARERA delle tariffe dell'energia elettrica da applicare nella vendita ai **consumatori domestici** (clienti finali civili) e ai **piccoli consumatori industriali** (imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 mln euro) che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero.

Il comma 60, al secondo periodo, non modificato dalla norma in esame, prevede inoltre un "servizio di salvaguardia" volto a garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro che, al superamento del regime di maggior tutela, si trovino senza fornitore. A tal fine, il comma prevede che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare tale servizio, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

Ai sensi dei vigenti commi 59 e 60 della citata legge, il 1° luglio 2019 è dunque la data termine del cd. regime di "maggior tutela", cioè del regime della tutela di prezzo fornita dall'ARERA per i settori dell'energia elettrica (per i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno scelto ancora un fornitore) e del gas naturale (per i clienti domestici che non hanno scelto un fornitore).

Da tale data – **prorogata**, **dal comma in esame al 1º luglio 2020** - l'Autorità cessa di definire e aggiornare ogni 3 mesi le condizioni economiche (i prezzi)

per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dei servizi di tutela per i suddetti clienti di piccole dimensioni . Già allo stato, comunque, le famiglie e le piccole imprese hanno la facoltà di passare al "mercato libero", dove è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere.

Il comma 1-ter, introdotto al Senato, proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE - devono entrare in esercizio ai fini dell'accesso degli incentivi previsti dal Decreto interministeriale 23 giugno 2016.

La **proroga di 24 mesi** ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto - entrata in esercizio che, come detto, è condizione per il godimento degli incentivi stessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1 del citato decreto 23 giungo 2016 - è **limitata alle seguenti tipologie di impianti**:

• **impianti geotermoelettrici**, ivi inclusi quelli autorizzati dalle regioni o province delegate, **che rispettano i requisiti** stabiliti dall'art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 22/2010 (impianti geotermoelettrici pilota a ridotto impatto ambientale, che hanno ottenuto il riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute).

L'articolo 1, comma 3-bis del D.lgs. n. 22/2010 prevede che al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 387/2003, sono di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

• impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal <u>GSE</u>, a seguito delle procedure di registro disciplinate dal citato decreto 23 giugno 2016, agli articoli 9 e 10.

Si ricorda che il **D.M. 23 giugno 2016**¹⁵ stabilisce le modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da **impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dalla fonte fotovoltaica**, inclusi i solari termodinamici, aventi potenza **superiore a 1 kW** nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento

Il D.M. è stato adottato dopo valutazione positiva della Commissione UE ai fini della coerenza con le disposizioni della nuova disciplina sugli <u>aiuti di stato in materia di energia e ambiente</u>.

di potenziamento o di rifacimento purché entrati in esercizio dal 1°gennaio 2013.

Il D.M. dispone che gli **incentivi** vengano **assegnati** attraverso **diverse modalità** che variano a secondo della **potenza dell'impianto**. In particolare, prevede:

- l'accesso diretto, per impianti di piccola taglia nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento (tale modalità di accesso è stata disponibile fino al 31 dicembre 2017).
- l'iscrizione a registri. Si tratta di impianti di media taglia rientranti in specifici contingenti di potenza indicati dal Decreto, nuovi od oggetto di interventi di ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento i quali devono essere iscritti ai Registri per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto.

La disciplina di questa modalità di accesso è contenuta negli **articoli da 9 a 11 del D.M. 23 giugno 2016**. In particolare, ai sensi dell'articolo 10, possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro può essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i specifici criteri di priorità.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016, citato nel testo del comma qui in esame, gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	19
Idroelettrico (*)	31 (39 per quelli con lavori geologici in galleria per migliorare l'impatto ambientale)
Geotermoelettrico	51
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	31
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	39
Solare Termodinamico	31

Sempre ai sensi dell'articolo 11, il **mancato rispetto dei termini** di cui sopra comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorsi i 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. I termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, e da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine sopra indicato, e che vengano successivamente riammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

l'aggiudicazione delle procedure competitive di asta al ribasso: nel caso di impianti di grande taglia, nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, con potenza superiore a determinati valori soglia (5 MW), stabiliti per specifiche tipologie di fonte rinnovabile 16.

Si consideri al riguardo che l'articolo 20 della L. n. 167/2017 (legge europea 2017) contiene norme di adeguamento alle regole europee della normativa primaria nazionale in materia di meccanismi incentivanti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili (novella all'articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011). La novella esclude dunque ora dalla procedura d'asta competitiva gli impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con decreti interministeriali, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili. Inoltre, viene introdotto il principio per cui l'incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione



Articolo 4, comma 1 (Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

L'articolo 4, comma 1, proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.

A tal fine è novellato il comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 107/2015, che detta disposizioni finalizzate ad assicurare la prosecuzione e il completamento di una serie di programmi in materia di edilizia scolastica avviati nel recente passato, relativi al c.d. **Piano straordinario** di messa in sicurezza degli edifici scolastici istituito dall'art. 80, comma 21, della L. 289/2002

Più nel dettaglio, la modifica è riferita al quarto periodo del comma 165, nel quale si dispone che le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Si ricorda che il **Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici** risulta articolato in due stralci (approvati con le delibere CIPE 102/2004 e 143/2006 e oggetto di definanziamenti e riprogrammazioni con la delibera CIPE 17/2008) per complessivi 489,083 milioni di euro (delibera ricognitiva del CIPE n. 10/2009 sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche) riferiti a 1.593 interventi.

Nella scheda opera n. 181 del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS), curato dal Servizio studi della Camera, viene ricordato che "dalla Relazione semestrale del MIT sull'avanzamento al 30 giugno 2016 del Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con particolare riguardo a quelle ubicate in zone a rischio sismico, I e II programma stralcio (legge 289/2002, art. 80, comma 21), risultano attivati dagli Enti locali beneficiari 1.378 interventi (pari all'86,5% del totale interventi programmati) dell'importo di 414 milioni di euro (l'84,7% del valore dell'intero Piano). I lavori ultimati risultano invece 951 (59,7%) per un importo complessivo di 269 milioni di euro (55,1% del totale)".

Nello specifico, la norma in esame proroga di quindici mesi (dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019) il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità secondo cui destinare le risorse che siano

disponibili o si rendano disponibili a seguito di definanziamenti, relative ad interventi non avviati e per cui non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, in favore di **interventi**, comunque relativi all'edilizia scolastica, tra quelli ricompresi nella **programmazione** delle **regioni** i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Si fa notare che il termine attualmente vigente del **30 settembre 2018** è stato modificato dall'articolo 1, comma 1143, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), che ha prorogato di nove mesi il termine precedente del **31 dicembre 2017**. Tale termine era stato introdotto dall'art. 11-*ter*, comma 1, lettera a), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (c.d. decreto Mezzogiorno), nell'ambito di una serie di interventi sul quarto periodo del comma 165 in questione, che hanno modificato il quadro programmatorio.

La principale modifica apportata dalla citata lettera a) dell'art. 11-ter è stata quella volta a prevedere che le somme, disponibili in seguito ai definanziamenti, possano essere utilizzate non per tutti gli interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 (come prevedeva il testo previgente), ma solo in favore degli interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti.

Un'ulteriore modifica ha riguardato le possibili destinazioni delle risorse disponibili, contemplate dal testo previgente, al fine di introdurre una destinazione esclusiva, delle risorse riutilizzabili, agli interventi della programmazione regionale del "Piano straordinario" in questione.

In considerazione di tali modifiche, nella parte della disposizione che già nel testo previgente attribuiva al CIPE la definizione delle modalità per il riutilizzo delle risorse, era stato inserito il termine del 31 dicembre 2017 (poi prorogato dalla legge di bilancio 2018) entro il quale il Comitato vi doveva provvedere.

Secondo la **relazione illustrativa**, le lunghe tempistiche necessarie all'individuazione degli interventi da finanziare e alla riassegnazione dei fondi non rendono possibile la definizione della programmazione entro la data del 30 settembre 2018.

Infatti, il CIPE necessita di acquisire da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità dei definanziamenti ai sensi del citato comma 165, nonché da parte delle competenti Regioni un'intesa sulla nuova programmazione.

La Relazione fa inoltre notare che il medesimo comma 165 prevede analoga procedura per il programma di edilizia scolastica di cui alle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, ma non fissa alcun termine per l'individuazione delle modalità di impiego delle economie derivanti dai definanziamenti, a differenza di quanto previsto per il caso in esame.

A causa della difficoltà di individuazione degli interventi da finanziare da parte delle Regioni, che sono impegnate nella redazione della programmazione nazionale triennale 2018-2020 relativa all'edilizia

scolastica, la Relazione sottolinea che sono ancora in corso le attività necessarie alla definitiva individuazione degli interventi da finanziare.

Inoltre, si rappresenta che le somme da recuperare, derivanti dai definanziamenti degli interventi finanziati dalle delibere CIPE n. 32/2010 e n. 6/2012, in parte dovranno essere recuperati dagli Enti ai quali è stato erogato il 45 per cento dell'importo totale del finanziamento in forma di anticipazione e, in parte, sono caduti in perenzione. Per queste ultime occorrerà avviare con il MEF la procedura di riassegnazione al MIT con destinazione al relativo programma.

Articolo 4, comma 1-bis (Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane)

L'articolo 4, **comma 1-***bis*, **introdotto** nel corso dell'esame **al Senato**, modifica il **termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi**, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al **30 giugno** (anziché al 31 marzo come prevede attualmente il comma 1078 della legge di bilancio 2018) **successivo all'anno di riferimento**.

Il comma 1076 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha autorizzato una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Il comma 1077 prevede l'adozione - entro il 31 gennaio 2018 e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - di un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti con cui sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

Il **comma 1078,** su cui interviene la norma in esame, prevede che la certificazione dell'avvenuta realizzazione dei predetti interventi avvenga entro il 31 marzo (termine ora modificato e fissato al 30 giugno), successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma prevede altresì che in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dal comma 140 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) e rifinanziato dal comma 172 della legge di bilancio 2018.

Articolo 4, comma 2 (Differimento dell'applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento acquatico)

L'articolo 4, **comma 2**, differisce al **31 ottobre 2019** l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei **corsi di formazione al salvamento** in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

Il differimento viene operato prorogando al 31 ottobre 2019 i termini già fissati al 31 ottobre 2018 dall'articolo 9, comma 2, del D.L. n. 244 del 2016 (decreto di proroga dei termini) come modificato dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Entra innanzitutto in considerazione la proroga del **termine per l'applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale n. 206/2016**, che era originariamente fissato, dall'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto, al 1° gennaio 2017. Tale decreto ministeriale contiene il regolamento che individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate.

Tale **termine era stato già prorogato**: prima al 31 luglio 2017, dal decreto-legge n. 210 del 2015 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative; successivamente al 31 dicembre 2017 dall'art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 244 del 2016 e quindi al 31 ottobre 2018 dall'art. 1, comma 1136, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il differimento dell'applicazione del decreto si rende necessaria, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, "in ragione delle criticità emerse a seguito dell'ampliamento della competenza dell'Autorità Marittima anche alle procedure per il rilascio del brevetto per piscine ed acque interne, e delle conseguenti ripercussioni sull'organizzazione complessiva dei servizi assicurati dagli Uffici territoriali del Corpo".

Si ricorda peraltro che si tratta di un termine di applicazione delle misure del regolamento, che non era stabilito originariamente da una fonte normativa primaria, bensì dal decreto ministeriale stesso, ma che è stato successivamente prorogato con una fonte legislativa primaria.

Viene altresì disposta la **proroga al 31 ottobre 2019** delle **autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011**, per le quali era già prevista la proroga al 31 ottobre 2018 dal D.L. n. 244/2016 come modificato dall'articolo 1, comma 1136, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Si ricorda che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2016, individua i criteri generali per l'ordinamento di formazione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e dell'assistente bagnante marittimo e determina la tipologia delle abilitazioni rilasciate, individuando altresì i soggetti cui è riservata l'attività di formazione, nonché i contenuti dei corsi di formazione professionale e degli esami di abilitazione. La domanda per svolgere l'attività di addestramento e formazione per assistente bagnante marittimo è presentata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto i cui uffici verificano le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione. Sono inoltre individuate le cause della sospensione e della revoca della medesima autorizzazione. L'abilitazione all'esercizio della professione dell'assistente bagnante in acque interne e piscine e l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo sono rilasciate dal Capo del compartimento marittimo competente.

Articolo 4, comma 3

(Differimento dell'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi)

L'articolo **4, comma 3, differisce al 1**° **gennaio 2019** l'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc **a iniezione a due tempi**.

L'intervento è realizzato attraverso il differimento degli effetti dell'obbligo previsto dall'articolo 39, comma 1, del codice della nautica da diporto, come modificato dall'articolo art. 29, comma 2, lett. a), D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

Quest'ultima disposizione ha introdotto, tra l'altro, rispetto al regime giuridico precedentemente vigente, l'obbligo del conseguimento della patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc **a iniezione** a due tempi.

Precedentemente alla riforma la patente nautica era necessaria, con riferimento alla conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc, solo per i motori a carburazione a due tempi mentre non era necessaria per i motori ad iniezione.

Nel corso <u>dell'audizione svolta alla Camera dei deputati il 19 luglio 2019</u> presso le Commissioni riunite IX e XIV il rappresentate di UCINA – Confindustria nautica, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 31, in materia di requisiti tecnici per le unità navali adibite alla navigazione interna, ha segnalato incidentalmente le problematiche connesse all'entrata in vigore della disposizione in commento (riportate in termini sostanzialmente corrispondenti anche nella relazione di accompagnamento del decreto-legge).

Infatti il nuovo testo dell'articolo 39, comma 1, ha prodotto l'effetto di imporre a un significativo numero di titolari di piccole e piccolissime imbarcazioni dotate di motori fuori bordo l'obbligo di conseguire la patente nautica (secondo quanto affermato nel corso dell'audizione si tratta di circa 6000/8000 privati). Inoltre anche alcune centinaia di aziende che hanno acquistato motori della tipologia sopra indicata proprio al fine di utilizzarli per la locazione di piccole unità (evidentemente per soggetti non titolari di patente nautica) si sono trovate spiazzate dalla novità legislativa.

In ragione dei tempi per l'eventuale conseguimento della patente nautica da parte degli interessati, nonché dei costi non preventivati per l'utilizzo sulle proprie unità di motori che non impongano la titolarità di patenti nautiche, è intervenuto il differimento dell'operatività di tale obbligo.

Nella relazione illustrativa si dà comunque conto del fatto che, a seguito dell'istruttoria condotta dalla competente direzione generale, tale differimento non dovrebbe presentare criticità sotto il profilo della tutela della sicurezza marittima.

Articolo 4, comma 3-bis (Misure sul trasporto pubblico locale)

L'articolo 4, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale prevista dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.

La norma modifica, a questo scopo, proprio l'articolo 27, comma 2, lett. *d*) del decreto-legge n. 50 del 2017 che prevedeva originariamente che non fossero soggette alla riduzione (pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le procedure di gara) prevista dall'articolo citato esclusivamente le regioni che, con riguardo ai servizi ferroviari regionali, avessero provveduto alla pubblicazione delle informazioni previste dall'articolo 7, comma 2, del regolamento CE n.1370 del 2017 entro il 30 settembre 2017.

Tali informazioni devono indicare:

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione;
- d) data d'inizio e durata previste del contratto di servizio pubblico.

L'articolo 27 del decreto-legge n.50 del 2017 ha previsto nuovi criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. In particolare:

- Il dieci per cento dell'importo del Fondo deve essere assegnato sulla
 base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
 medesimi registrato tra il 2014, preso come anno base, e l'anno di
 riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il
 trasporto pubblico locale; tale percentuale è incrementata, negli anni
 successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a
 raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;
- il dieci per cento dell'importo del Fondo è assegnato in base al criterio dei costi standard. La percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del predetto Fondo;

• la quota residua del Fondo, ad eccezione di una percentuale dello 0,025 per cento destinata alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, viene ripartita sulla base della Tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) 11 novembre 2014 ("Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario");

A partire dal secondo anno, quindi dal 2019, la ripartizione avverrà sulla base dei livelli adeguati di servizio, comunque entro i limiti di spesa complessiva prevista dal Fondo stesso.

La medesima disposizione prevede una penalizzazione pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio - in sede di ripartizione delle risorse fra le regioni - nei casi in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non siano affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non risulti pubblicato, alla medesima data, il bando di gara (ovvero qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, se bandite successivamente all'adozione delle predette misure). Tale penalizzazione non si applica ai contratti vigenti al 30 settembre 2017 (per tutto il periodo della loro vigenza), a condizione che siano affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 (relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia), nonché per i servizi ferroviari regionali (secondo le disposizioni modificate dalla presente norma).

Si ricorda infine che è stata comunque introdotta una clausola di salvaguardia volta a far sì che, a seguito del riparto delle risorse del Fondo, nessuna regione possa essere penalizzata per una quota complessiva che ecceda il 5 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente.

Articolo 4, comma 3-ter (Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

L'articolo 4, comma 3-ter, approvato dal Senato, rende meno stringenti le condizioni, per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, limitando al solo anno 2017 (anziché, come previsto normativa vigente al quadriennio 2017-2020) l'obbligo di certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.

A questo scopo viene modificato l'articolo 39, comma 1, del decretolegge n. 50 del 2017.

Tale norma aveva infatti stabilito, per finalità di coordinamento della finanza pubblica, che per il quadriennio 2017-2020, una quota del 20 per cento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale venisse riconosciuta a ciascuna regione a condizione che la stessa, entro il 30 giugno di ciascun anno, avesse certificato - mediante intesa in sede di Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno - l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 (per ulteriori informazioni sul Fondo in questione si rinvia al dossier sul decreto-legge n. 50 del 2017).

A seguito della presente disposizione diventa quindi sufficiente che la regione abbia ottemperato all'obbligo di certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del proprio territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite entro il 30 giugno del 2017, per potersi vedere riconoscere **l'intera quota** ad essa spettante del Fondo in questione per l'anno 2017, mentre tale obbligo cessa di avere efficacia dal 2018.

Il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario è stato istituito dalla legge n. 228/2012 (articolo 1, comma 301).

A partire dal 2018 il Fondo TPL è disciplinato dalle norme del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato sia il criterio di finanziamento del Fondo, in attesa del riordino del sistema della fiscalità regionale, sia i criteri per il riparto. In

particolare, l'articolo 27 (commi 1-8), del decreto legge ha rideterminato la consistenza del Fondo fissandola per legge in 4.789,5 milioni di euro per l'anno 2017 ed in 4.932,6 milioni €a decorrere dall'anno 2018, disapplicando pertanto il precedente meccanismo di quantificazione del Fondo che era ancorato al gettito delle accise su benzina e gasolio.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) ha peraltro previsto due modifiche all'entità del Fondo. E' stato infatti incrementato il Fondo di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020, al fine di assicurare che i treni passeggeri siano dotati di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza. Inoltre è stata disposta una riduzione di 58 milioni di euro, per gli anni 2019 e 2020, nonché per gli anni 2021 e successivi del Fondo, che sarà quindi ridotto dal 2019.

Lo stanziamento del Fondo nel Bilancio triennale 2018-2020 ammonta a seguito delle citate modifiche a 4.933,054 milioni di euro per il 2018, a 4.876,554 milioni di euro per il 2019 ed a 4.875,554 milioni di euro per il 2020.

Gli stanziamenti del Fondo si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul cap. 1315 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Tab. 10).

Articolo 4, comma 3-quater (Concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero- Modena)

Il comma 3-quater dell'articolo 4, **introdotto** nel corso dell'esame **al Senato**, modifica le **scadenze previste dalla disciplina** (recata dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017) **relativa all'affidamento** della concessione autostradale concernente l'autostrada **A22** Brennero-Modena.

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell'autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il MIT e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti. Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero e le regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa siglati in data 14 gennaio 2016.

Le disposizioni relative all'A22 sono state successivamente modificate dal comma 1165 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che, in particolare, ha previsto:

- l'inserimento di un valore minimo che il concessionario subentrante deve versare allo Stato (160 milioni di euro per il 2018; 70 milioni annui per gli anni 2019-2024) e di un termine entro cui provvedere al versamento (15 novembre di ciascun anno);
- nonché l'inserimento di un termine per la stipula degli atti convenzionali (30 settembre 2018).

E' sui termini introdotti dalla legge di bilancio che interviene il comma in esame, prevedendo che:

- i versamenti previsti in capo al concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (dal comma 3 del citato art. 13-bis) non siano effettuati entro il 15 novembre, ma entro il 15 dicembre di ciascun anno:
- gli atti convenzionali di concessione debbano essere stipulati dal Ministero delle infrastrutture non entro il 30 settembre 2018 (come prevede il testo vigente del comma 4 del citato art. 13-bis), ma entro il 30 novembre 2018.

La norma in esame chiarisce che le proroghe in questione sono disposte nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'A22.

Si richiama, in proposito, la risposta all'<u>interrogazione 4-18886</u>, nella quale il rappresentante del Governo, nella seduta del 23 marzo 2018, ha sottolineato, tra l'altro, che "nell'ambito delle interlocuzioni intercorse tra il Governo italiano e la Commissione europea, per la tratta autostradale Brennero-Modena, è emersa la possibilità di ricorrere in alternativa alla gara, all'applicazione dell'articolo 17 della direttiva europea 2014/23/Ue recepito nell'ordinamento italiano dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di affidare direttamente un contratto di concessione ad una società a prevalente partecipazione pubblica, qualora vengano rispettati determinati requisiti. L'affidamento della concessione autostradale tramite il suindicato istituto dell'in house assicurerebbe benefici economico-finanziari per le finanze pubbliche derivanti, tra l'altro, dal versamento del fondo ferrovia, dalla prosecuzione degli accantonamenti, dal pagamento del valore della concessione e dagli interventi infrastrutturali sull'arteria".

Si ricorda che la normativa vigente in materia di concessioni è contenuta nella parte III del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ed è volta anche a recepire la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

L'articolo 178 reca norme in materia di concessioni autostradali prevedendo, sia per le concessioni scadute alla data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 1), sia per quelle in scadenza nei 24 mesi successivi alla stessa data di entrata in vigore del codice (art. 178, comma 3), l'avvio della procedura, mediante gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione, ferma restando la possibilità di affidamento *in house* ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Codice.

Tale articolo ha recepito le disposizioni dell'art. 17 della direttiva 2014/23/UE, che disciplina le concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico regolando le condizioni alle quali talune concessioni sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva.

Il comma 8-ter dell'art. 178 del Codice prevede inoltre che le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possano essere affidate dal MIT a società in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine, il controllo analogo su tale società in house può essere esercitato dal MIT attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune).

Si segnala infine il parere n. 1645/2018, adottato dal Consiglio di Stato in risposta ai quesiti formulati dal MIT e vertenti, in particolare, sulla legittimità di stipulare la convenzione di concessione in attuazione dell'art. 13-bis del D.L. 148/2017, nonché sulla compatibilità con la normativa dell'UE di riferimento dell'affidamento diretto pubblico-pubblico, cioè Stato-Enti territoriali, delle concessioni autostradali oggetto dei protocolli d'intesa.

Articolo 4-bis

(Proroga di termini in materia di emittenti radiofoniche locali)

L'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal d.P.R. n. 146 del 2017 che ha dato attuazione a quanto previsto dal comma 163 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015.

Più nel dettaglio la disposizione modifica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del d.P.R. n. 146 del 2017, prevedendo che per le domande di contribuzione **presentate nel 2019** dalle emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 del medesimo decreto (ossia le emittenti radiofoniche operanti in tecnica analogica e in tecnica digitale) si debbano prendere in considerazione il numero medio di dipendenti occupati **nell'esercizio precedente**, fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all'atto di presentazione della domanda.

L'articolo 4, comma 3, lettere b) e c) concerne: le emittenti radiofoniche locali legittimamente operanti in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 24 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (lettera b); i titolari di autorizzazioni per fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della delibera AGCOM n. 664/09/CONS, allegato A, articolo 3, una volta completata la fase di avvio dell'operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre (lettera c).

L'articolo 2, comma 4, del d.P.R. n. 146 del 2017 prevede che sono ammesse ad usufruire dei contributi le **emittenti radiofoniche** che abbiano un **numero minimo di 2 dipendenti**, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, con almeno un giornalista, disciplinando anche le modalità per prendere in considerazione i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato nonché i dipendenti in cassa integrazione, con contratto di solidarietà.

Per tale calcolo il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

In via transitoria, precisa la norma, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda (sempre fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda).

L'articolo 4-bis interviene quindi sul regime transitorio allineando la durata del regime transitorio al progressivo adeguamento delle emittenti al nuovo standard richiesto per l'accesso ai contributi e prevedendo, per le domande presentate nel 2019, un regime intermedio tra quello ordinario (che prevede che debba essere preso in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti) e il regime transitorio per gli anni 2017 e 2018 (nei quali è preso in considerazione il numero medio di dipendenti occupati alla data della presentazione della domanda).

La disposizione in questione allinea inoltre il regime transitorio previsto per le emittenti radiofoniche a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 4 per le emittenti televisive.

Sul piano delle fonti del diritto, si osserva che con una disposizione di rango legislativo viene modificata una fonte di rango secondario quale il regolamento governativo.

Per approfondimenti in merito al regime di sostegno per le emittenti radiofoniche e televisive locali si rinvia all'apposito tema e al relativo focus di approfondimento.

Articolo 5, comma 1 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

Il comma 1 dell'articolo 5, la cui rubrica è stata così riscritta nel corso dell'esame in seconda lettura, modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile.

In particolare, la novella di cui al **comma 1, lettera** *a*), differisce la decorrenza della suddetta modalità di precompilazione dal 2018 al 2019. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che il differimento è inteso a consentire gli interventi tecnici per una più semplice accessibilità per i cittadini e per il soddisfacimento delle esigenze di tutela della *privacy*.

Si ricorda che la precompilazione in oggetto è svolta da parte dell'INPS in cooperazione con l'Agenzia delle entrate e che la medesima DSU precompilata può essere accettata o modificata secondo i criteri di cui all'art. 10 del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147.

Resta fermo - in base alla norma ora riformulata dalla novella di cui alla **lettera** *b*) - che la data specifica di decorrenza della modalità precompilata (con una prima fase di sperimentazione) è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (quest'ultimo decreto, come già previsto dalla disciplina vigente, deve altresì individuare "le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione").

La novella di cui alla successiva **lettera** *c*) sopprime la norma che prevedeva nella fase a regime (decorrente, secondo la disciplina finora vigente, dal 1° settembre 2018) il ricorso esclusivo alla modalità precompilata. La medesima novella differisce dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019 la decorrenza del principio secondo cui una DSU presentata è valida fino al 31 agosto dell'anno successivo (a decorrere da settembre, i dati sui redditi e i patrimoni devono essere aggiornati, con riferimento all'anno precedente) - mentre, nella disciplina attualmente in applicazione, la DSU presentata è valida fino al 15 gennaio dell'anno successivo ¹⁷.

¹⁷ Cfr. l'art. 10 del citato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013.

Articolo 5, comma 1-bis (Commissione tecnica di studio delle attività gravose)

L'articolo 5, comma 1-bis, introdotto alla Camera in sede referente, proroga al 15 novembre 2018 (in luogo del 30 settembre 2018, come previsto dall'art. 1, c. 155, della L. 205/2017) il termine entro il quale la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni (prevista dalla legge di bilancio per il 2018) conclude i propri lavori.

Si ricorda che la richiamata Commissione tecnica è stata istituita con **Decreto** del presidente del consiglio dei ministri del 26 aprile 2018, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 155, della L. 205/2017, con il compito di studiare la gravosità delle occupazioni e gli eventuali effetti sulla salute, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, al fine, tra gli altri, di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale.

Entro i dieci giorni successivi alla conclusione dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei suddetti lavori.

Ai componenti della Commissione, che è convocata dal Presidente almeno una volta al mese, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 5 viene modificata in "Proroga di termini in materia **di lavoro** e politiche sociali"

Articolo 6, comma 1 (Abilitazione scientifica nazionale)

Il comma 1 dell'articolo 6 - modificato nel corso dell'esame al Senato - proroga (dal 6 agosto 2018) **al 31 ottobre 2018** il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la **valutazione delle domande** relative alle **procedure pendenti** alla data di entrata in vigore del decreto.

Si tratta delle domande relative alla V tornata della procedura di abilitazione scientifica nazionale avviata con <u>Decreto Direttoriale 29 luglio 2016</u>, n. 1532.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'abilitazione scientifica nazionale – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.

In base all'art. 3, co. 1, del **DPR 95/2016** - emanato a seguito dell'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) - le **procedure** per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, con **decreto** del competente direttore generale del Ministero, adottato **ogni due anni** entro il mese di dicembre. Le **domande** dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, **durante tutto l'anno**¹⁸.

L'art. 8, co. 3, a sua volta, ha disposto che la **commissione conclude la valutazione** di ciascuna domanda nel termine di **tre mesi** decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del **D.L. 244/2016** (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.

Nella <u>relazione illustrativa</u> all'A.S. 717 si evidenziava che la proroga si rendeva necessaria in considerazione del fatto che, con riferimento al predetto quadrimestre, è stato registrato il più alto numero complessivo di

II D.D. 1532/2016 ha disposto che la domanda di partecipazione doveva essere presentata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DPR 95/2016, durante tutto l'anno, con modalità telematiche e secondo i seguenti termini:

⁻ I quadrimestre: a decorrere dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale (GU 4º Serie Speciale -n. 61 del 2 agosto 2016) ed entro le ore 15.00 del 2 dicembre 2016;

⁻ II quadrimestre: a decorrere dal 3 dicembre 2016 ed entro le ore 15.00 del 3 aprile 2017;

⁻ III quadrimestre: a decorrere dal 4 aprile 2017 ed entro le ore 15.00 del 4 agosto 2017;

⁻ IV quadrimestre: a decorrere dal 5 agosto 2017 ed entro le ore 15.00 del 5 dicembre 2017;

⁻ V quadrimestre: a decorrere dal 6 dicembre 2017 ed entro le ore 15.00 del 6 aprile 2018.

domande rilevato nell'ambito della tornata 2016-2018, ossia 21.749 domande, a fronte di 20.369 del I quadrimestre, 4.768 del II quadrimestre, 3.824 del III quadrimestre, 7.621 del IV quadrimestre.

Per ulteriori approfondimenti sulla tematica, si veda il <u>Focus del Servizio Studi</u> della Camera su "*La disciplina per il reclutamento dei professori e per il conferimento di contratti per ricercatore universitario*"

Articolo 6, comma 2 (Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)

Il comma 2 dell'articolo 6 estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

A tal fine, **novella** l'art. 19, co. 1, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013).

La <u>relazione illustrativa</u> all'A.S. 717 evidenziava che la proroga si rendeva necessaria nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento sul reclutamento del personale docente AFAM, in attuazione della L. 508/1999, il cui iter dovrebbe essere completato in tempo utile per le assunzioni dell'a.a. 2019/2020¹⁹.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013-2014, aveva trasformato le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) - destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato e in cui erano stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato.

La possibilità di attingere a tali graduatorie è stata poi estesa agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 (art. 6, co. 3, lett. *b*), D.L. 192/2014 -L. 11/2015), all'a.a. 2016/2017 (art. 4, co. 5-*quater*, D.L. 244/2016- L. 19/2017), e all'a.a. 2017/2018 (art. 1, co. 1146, L. 205/2017 - legge di bilancio 2018).

Al riguardo, con comunicato stampa del 1° dicembre 2017, il MIUR aveva fatto presente che il regolamento sarebbe stato sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri prima di Natale e ne aveva anticipato alcuni contenuti, in parte coincidenti con quanto poi approvato con la L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Per approfondimenti, v. qui.

L'art. 19, co. 01, del 1 D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto l'emanazione del regolamento sul reclutamento nelle Istituzioni AFAM (art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, al fine di consentire le procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016.

Articolo 6, comma 3

(Proroga delle procedure di selezione e delle graduatorie per le assegnazioni temporanee del personale da destinare alle scuole italiane all'estero)

Il **comma 3 consente,** nelle more della piena applicazione delle procedure innovative introdotte dal decreto legislativo n. 64/2017, di **utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente**, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero.

Il **comma 3 dell'articolo 6** novella anzitutto il comma 5 dell'articolo 37 (Disposizioni transitorie) del **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,** che ha recentemente innovato la disciplina complessiva sulle scuole italiane all'estero, precedentemente contenuta nella parte V del **decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (*Testo unico in materia di istruzione*).

La novella concerne l'applicazione dell'articolo 19, commi 2, 3 e 4, e dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 64/2017, che la nuova formulazione fa decorrere dall'anno scolastico 2019/20 anziché dall'anno scolastico 2018/19.

Si ricorda che il sopra richiamato articolo 19 riguarda le procedure di selezione del personale da destinare all'estero e la formazione delle relative graduatorie, mentre l'articolo 20 concerne l'effettiva destinazione all'estero, che avviene con procedure concertate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI.

Il comma 3 in commento prevede inoltre la proroga all'anno scolastico 2018/19 delle graduatorie in vigore per l'anno scolastico 2017/18, limitatamente alle assegnazioni temporanee previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 64/2017, nonché ai posti disponibili nei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Il citato articolo 24 prevede che il MAECI, di concerto con il MIUR, può inviare per esigenze di servizio, e sulla base delle graduatorie di cui al citato articolo 19, personale e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea tanto presso scuole statali all'estero quanto presso altre iniziative rientranti nell'ambito

della formazione italiana nel mondo, limitatamente a un anno scolastico e nei limiti delle disponibili risorse finanziarie.

D'altra parte l'articolo 18, comma 1 decreto legislativo 64/2017 stabilisce la possibilità di destinare al sistema della formazione italiana all'estero dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato, nei limiti di un contingente di 674 unità.

Infine, l'articolo 35, comma 2 del decreto legislativo 64/2017 prevede che il contingente del personale destinato alle **scuole europee** è stabilito con le modalità già previste nel comma 1 dell'articolo 18.

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa che la norma di cui al comma 3 è finalizzata ad assicurare il regolare avvio del prossimo anno scolastico bel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la copertura di almeno 183 posti, compresi 40 posti nelle scuole statali all'estero e 28 posti nelle scuole europee.

La relazione evidenzia altresì il carattere di urgenza della diposizione, poiché è necessario disporre l'invio all'estero del personale necessario con un anticipo di alcuni mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico, onde consentire in tempi adeguati il trasferimento all'estero del personale e delle relative famiglie.

Si ricorda che il decreto legislativo 64/2017 è stato predisposto o a norma dell'**articolo 1, commi 180-182, della** <u>legge n. 107 del 2015</u>.

Il comma 181, lettera h), in particolare, prevede **la revisione, il riordino e l'adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero** al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero. Tale riassetto è da conseguire attraverso:

- 1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;
- 2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;
- 3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
- 4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale.

Si ricorda altresì che **negli ultimi anni vi sono stati vari interventi di carattere normativo** su diversi profili dell'ordinamento delle scuole italiane all'estero: si segnalano anzitutto **due decreti del Ministro degli affari esteri del 4 agosto 2010**, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, concernenti rispettivamente <u>l'applicazione della riforma degli istituti tecnici</u> e <u>dei licei alle scuole italiane all'estero, sia statali che paritarie.</u>

Successivamente, i commi 11 e 12 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 135 del 2012, hanno fissato limiti alle destinazioni di personale docente presso le scuole italiane all'estero, nell'ottica del più generale sforzo amministrativo per la riduzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nella stessa prospettiva la legge di stabilità 2013 (<u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>) ai commi 38 e 39 dell'articolo 1 ha disposto **una riduzione degli assegni di sede** per il personale delle scuole italiane all'estero, nella misura di 712.265 euro annui.

Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero sono state previste poi dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.

La legge di stabilità 2015 (<u>legge 23 dicembre 2014, n. 190</u>) ha nuovamente previsto, all'articolo 1, comma 320 **una riduzione degli stanziamenti per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero**, nella misura di 3,7 milioni di euro per il 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Infine, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (<u>legge di stabilità per il 2016</u>) ha disposto all'articolo 1, comma 385, lettera i), **un contributo di un milione di euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a favore delle scuole italiane non statali paritarie all'estero. Il medesimo provvedimento, all'articolo 1, comma 625 **ha disposto la riduzione di due milioni di euro** per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero.

Articolo 6, commi 3-bis e 3-ter (Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)

I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 6 - introdotti nel corso dell'esame al Senato - differiscono, rispettivamente, (dal 31 dicembre 2017) al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

A tal fine, **novellano**, rispettivamente, i **co. 2 e 2-***bis* dell'**art. 4** del **D.L. 244/2016** (L. 19/2017)

Con riferimento a quanto disposto dal **co.** 3-sexies, si ricorda che l'art. 10-bis del **D.L.** 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l'**art. 4, co. 2**, del **D.L. 210/2015** (L. 21/2016) aveva disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 10-*bis* del D.L. 104/2013, e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Il decreto del Ministro dell'interno è stato adottato, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in data 12 maggio 2016 (D.I. 12 maggio 2016).

Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio era poi stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

Con <u>D.I. 21 marzo 2018</u> sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Il comma 3-ter dell'articolo 6 novella invece il comma 2-bis dell'articolo 4 del D.L. 244/2016 (L.19/2017), prorogando al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento della normativa antincendio per edifici e locali adibiti ad asili nido, inizialmente fissato al 31 dicembre 2017.

A tale riguardo si ricorda che il **predetto comma 2-bis** dell'articolo 4 - introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 244/2016 (convertito poi in L. 19/2017) - ha fissato **al 31 dicembre 2017** il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, non si fosse ancora

provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del <u>decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014</u>, in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lettera *a*). Tali adempimenti - quali stabiliti nella disposizione richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).

Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).

Successivamente è stato adottato il citato <u>D.I. 21 marzo 2018</u>, recante applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

Articolo 6, comma 3-quater (Effetti delle violazioni degli obblighi di vaccinazione relativi ai minori)

Il comma 3-quater, introdotto al Senato e poi modificato nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, interviene su una disposizione transitoria prevista dall'articolo 5 del DL. 73/2017 (L. 119/2017) che aveva stabilito la possibilità, per dimostrare l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, di presentare presso i servizi educativi e le scuole per l'infanzia, incluse le private non paritarie, una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale. La nuova disposizione, ha prorogato la possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva al presente anno scolastico 2018/2019, oltre che al calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi dei centri di formazione professionale 2018/2019; ha inoltre fissato il 10 marzo 2019 come nuovo termine di presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni.

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata in base a quanto disposto dal **D.P.R 445/2000** che ha dettato norme sulla documentazione amministrativa. Il decreto prevede, per quanto qui interessa, alcuni **limiti** all'utilizzo delle misure di semplificazione di **certificati medici e sanitari**, i quali non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa di settore, come nel caso in esame.

Si ricorda che, in attesa del decreto di attuazione dell'Anagrafe vaccinale (qui alcune slide esplicative), lo scorso mese di luglio, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, aveva emanato una circolare con la quale si consentiva - in via amministrativa - la presentazione delle autocertificazioni degli obblighi vaccinali, anche dopo il termine di legge del 10 luglio – termine richiesto dal D.l. 73/2017 per la presentazione della documentazione delle avvenute vaccinazioni - nei termini indicati dalla medesima circolare (qui il testo). Pertanto, per i minori da 0 a 6 anni - e per la prima iscrizione alle scuole dei minori tra i 6 e i 16 anni -, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione. Inoltre, per i minori tra i 6 e i 16 anni, quando non si tratti di prima iscrizione, resta valida la documentazione già presentata per l'anno scolastico 2017-2018, nel caso in cui il minore non debba effettuare nuove vaccinazioni o richiami.

Si sottolinea che l'adempimento relativo agli obblighi vaccinali, per i servizi educativi e scuole per l'infanzia - sia pubbliche e paritarie, sia private - (articolo 3, comma 3, primo periodo D.L. 73/2017) è stato

qualificato come **requisito di accesso**, a differenza di quanto previsto per le scuole di ordine e grado successivo e dei centri di formazione professionale regionale (<u>qui un approfondimento</u>).

Per tali casi, rimangono tuttavia ferme le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti responsabili, a conclusione delle procedure amministrative previste per l'accertamento degli obblighi di vaccinazione.

Con riferimento alle sanzioni, la procedura definita dal DL. 73 (comma 4, art. 1) prevede che, in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari siano convocati dalla ASL territorialmente competente per un colloquio finalizzato a fornire ulteriori informazioni e a sollecitare la vaccinazione. Se persiste l'inosservanza dell'obbligo, viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria che varia dai 100 ai 500 euro; la sanzione si può escludere se il vaccino o la prima dose vaccinale siano somministrati nel termine indicato nell'atto di contestazione della ASL ed il ciclo sia completato nel rispetto della tempistica stabilita nella schedula vaccinale in relazione all'età.

La sanzione è comminata a carico dei genitori o tutori o affidatari, in base a quanto previsto per le fasi di accertamento, contestazione e irrogazione dalle norme generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative (L. 689/1981, Capo I, Sez. I e II) e pertanto essa è unica, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse (sarà maggiorata nel caso in cui si siano commesse più violazioni della medesima disposizione); inoltre la sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all'inizio di ogni anno scolastico. Come chiarito nella circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017, tuttavia, nell'ipotesi in cui si incorra nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, nel caso dell'omissione di un vaccino previsto in età seguente), sarà comminata una nuova sanzione, anche se l'omissione riguardi un richiamo vaccinale.

Una successiva circolare MIUR- Salute diramata il 1° settembre 2017 ha fornito ulteriori indicazioni operative precisando che, in ogni caso, se il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro il termine dell'11 settembre 2017 ovvero nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimane comunque iscritto ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia, potendo essere nuovamente ammesso dopo la presentazione della documentazione richiesta. La procedura prevede che in ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti viene segnalata, entro 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvia la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento.

Per i profili legati alla privacy si veda il <u>provvedimento dell'Autorità garante</u> per la protezione dei dati personali del 1° settembre 2017.

Si segnala che, tra gli adempimenti da attuare riguardo la nuova normativa sulle vaccinazioni, vi è quello previsto al comma 2-ter, art. 1, del citato DL. 73 in capo all'AIFA, chiamata a pubblicare sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinata. In particolare, l'AIFA, nel maggio scorso, ha pubblicato sul suo sito (qui il rinvio) due elenchi sui vaccini disponibili in Italia: il primo riguarda i vaccini obbligatori e a offerta gratuita e attiva, inclusi nel Piano nazionale della prevenzione vaccinale (Pnpv) 2017-2019, il secondo i vaccini autorizzati e commercializzati non inclusi nella legge stessa.

Lo scorso 6 settembre è stata raggiunta in Conferenza Stato-regioni l'intesa (qui il testo) prevista al comma 1 dell'art. 4-bis del DL. 73 per l'emanazione del decreto il Ministro della salute sulla istituzione, presso il medesimo Ministero, dell'anagrafe nazionale vaccini, finalizzata a monitorare l'attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale.

Articolo 6, comma 3-quinquies (Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

Il comma 3-quinquies dell'articolo 6 – introdotto nel corso dell'esame al Senato - proroga (dal 31 agosto 2018) al **31 dicembre 2018** il termine entro il quale deve essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica** ogni **immobile adibito ad uso scolastico** situato nelle **zone a rischio sismico** classificate **1 e 2**, con **priorità** per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria).

A tal fine, **novella** l'**art. 20-***bis*, **co. 4**, del **D.L. 8/2017** (L. 45/2017).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 18-*undecies* del D.L. 8/2017, aggiungendo l'all. 2-*bis* nel D.L. 189/2016 – in cui sono stati inseriti i comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 – ha disposto che il riferimento agli all. 1 e 2 del D.L. 189/2016, ovunque contenuto nello stesso D.L. 189/2016 e nello stesso D.L. 8/2017, si intende esteso, ad ogni effetto giuridico, anche all'all. 2-*bis*.

Nel merito di quanto previsto dalla disposizione in commento, si ricorda che l'art. 20-bis, co. 4, del D.L. 8/2017 ha disposto che, entro il **31 agosto 2018**, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle **zone sismiche 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2** del D.L. 189/2016, dovesse essere sottoposto a **verifica di vulnerabilità sismica.**

Il co. 1 dello stesso art. 20-bis – come modificato, da ultimo, dall'art. 11-ter, co. 3, D.L. 91/2017 (convertito in L. 123/2017) – ha destinato alle **verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici** situati nelle **zone sismiche 1 e 2**, nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse non utilizzate di cui all'art. 1, co. 161 della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, disponendo che almeno il **20%** delle risorse deve essere riservato alle quattro regioni interessate dagli **eventi sismici** del **2016** e del **2017**²⁰.

A sua volta, l'art. 41, co. 3, **D.L. 50/2017** (L. 96/2017), istituendo nello stato di previsione del MEF un Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, ha disposto che le risorse dello stesso sono destinate, fra l'altro, al finanziamento delle **verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici** di cui all'art. 20-*bis*, co. 4, del D.L. 8/2017, situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016, nonché di edifici scolastici situati nei

.

²⁰ II MIUR, con <u>D.M. 8 agosto 2017</u>, ha accertato economie per €105.112.190,27.

Comuni della **zona sismica 1**, e alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico.

Qui l'<u>avviso pubblico</u> conseguentemente emanato dal MIUR con nota Prot. 8008 del 28 marzo 2018. Qui la <u>graduatoria</u> approvata dal MIUR con D.D. 363 del 18 luglio 2018.

Articolo 6, comma 3-sexies (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente)

Il comma 3-sexies dell'articolo 6 – introdotto alla Camera nel corso dell'esame in sede referente – fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'utilizzo delle risorse stanziate, relativamente all'a.s. 2016/2017, per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado.

La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo è stata istituita dall'art. 1, co. 121-123, della L. 107/2015 che, a tal fine, ha autorizzato la spesa di €381,137 mln annui a decorrere dallo stesso 2015.

La Carta ha un importo nominale di €500 annui per ciascun anno scolastico, e può essere utilizzata per acquisti o iniziative di carattere culturale²¹.

Le modalità di utilizzo erano state disciplinate, inizialmente, dal DPCM 23 settembre 2015, il cui art. 8 aveva disposto che – nelle more dell'attivazione della card elettronica – per l'a.s. 2015/2016 l'importo sarebbe stato assegnato ai docenti mediante ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'art. 2, co. 197, della L. 191/2009, ossia mediante il c.d. cedolino unico.

Successivamente, il DPCM 28 novembre 2016 (che ha sostituito il DPCM 23 settembre 2015), ha disposto che la Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata²², che prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'art. 1, co. 121, della L.107/2015, da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti accreditati. Ha, altresì, disposto che l'identità dei docenti è verificata attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (sistema SPID) e che, a tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale. La registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata, usando l'identità digitale acquisita è stata consentita, per l'a.s. 2016/2017, dal 30 novembre 2016²³.

La Carta può essere utilizzata dal docente per l'acquisto di libri, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre

ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

²² Disponibile all'indirizzo https://cartadeldocente.istruzione.it/.

Il DPCM, inoltre, ha disciplinato le spese per la formazione sostenute dai docenti nel periodo tra il 1° settembre e il 30 novembre 2016, relative all'a.s. 2016/2017 e ha disposto che, dall'a.s.

Infine, ha stabilito (art. 6) – confermando una previsione già presente nel DPCM del 2015 (art. 3) – che le **somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento** (ovvero, entro il 31 agosto) sono rese **disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo** in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate. Solo con riguardo alle somme relative all'a.s. 2015/2016, lo stesso DPCM aveva precisato che le stesse dovevano essere improrogabilmente utilizzate **entro il 31 agosto 2017** (art. 12).

2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.

Articolo 6, commi 3-septies e 3-octies (Requisiti di ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

I **commi 3**-septies e **3**-octies dell'articolo 6 – introdotti alla Camera nel corso dell'esame in sede referente – **differiscono** (dal 1° settembre 2018) **al 1**° **settembre 2019** il termine (previsto dall'art. 26, co. 1, secondo periodo, del d.lgs. 62/2017) di entrata in vigore delle disposizioni del medesimo d.lgs. (art. 13, co. 2, lett. *b*) e *c*), e art. 14, co. 3, sesto periodo) in base alle quali, per l'**ammissione all'esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione**, a partire dall'a.s. 2018/2019, sarebbero stati necessari, rispettivamente:

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove** a carattere nazionale predisposte dall'**INVALSI**, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
- lo svolgimento di attività di **alternanza scuola-lavoro** nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso per 400 ore negli istituti tecnici e professionali e per 200 ore nei licei²⁴ (o, per i candidati esterni, di attività ad esse assimilabili).

Le disposizioni recate dal comma 3-*octies* intervengono nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Peraltro, si segnala che, in base all'art. 12, co. 2, all'art. 17, co. 9, all'art. 19, co. 1, nonché all'art. 21, co. 2, del medesimo d.lgs. 62/2017 – non modificati – rimane fermo, rispettivamente, che, dall'a.s. 2018/2019:

- l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro;
- nell'ambito del colloquio in sede di esame di Stato il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi (o, per i candidati esterni, le attività ad esse assimilabili);
- gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono (nel corso dell'a.s.) prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese;

²⁴ Art. 1, co. 33, L. 107/2015.

• nel curriculum dello studente allegato al diploma sono indicati in forma descrittiva, in una specifica sezione, – per quanto qui interessa - i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione, e sono indicate le attività di alternanza scuola-lavoro.

Articolo 7 (Estensione della Card cultura)

Il **comma 1** dell'art. 7, venendo incontro ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, estende anche ai soggetti che compiono **diciotto anni nel 2018** l'assegnazione della Carta elettronica per i giovani - la **c.d.** *Card* **cultura** - introdotta dalla legge di stabilità 2016. A tal fine, interviene sul primo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 979 e 980) aveva introdotto disposizioni finalizzate a promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale tra i diciottenni. In particolare – nel testo come modificato dall'art. 2-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (convertito in L. 89/2016) – aveva disposto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni di età nel 2016, era assegnata una Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l'accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, nonché per l'acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di 290 mln di euro per il 2016.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, erano stati disciplinati con il <u>DPCM 15 settembre 2016, n. 187</u>.

Successivamente, tale previsione era stata estesa dalla legge di bilancio 2017 (L. 232/2016: art. 1, co. 626) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Card anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di 290 mln di euro per il 2017 (cap. 1430).

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l'importo da assegnare, erano stati disciplinati con <u>DPCM 4 agosto 2017, n. 136</u>, che aveva modificato il DPCM del 2016.

Da ultimo, la legge di bilancio 2018 (L. **205/2017**) aveva **rifinanziato** l'iniziativa per il **2018** e per il **2019** con 290 mln di euro annui (intervenendo direttamente nello stato di previsione del Mibact).

Al riguardo, però, il Consiglio di Stato, con <u>Parere 15 giugno 2018, n. 1546</u>, pronunciandosi sullo schema di DPCM concernente ulteriori modifiche al DPCM 187/2016, ha ritenuto necessaria una fonte normativa primaria legittimante l'intervento in favore della platea dei nuovi beneficiari, in coerenza con la conferma dello stanziamento finanziario. A tale proposito si è precisato che né nella Tabella n. 13 dello stato di previsione del Mibact, né nell'ambito della Parte II della legge di bilancio 2018 approvativa degli stati di previsione dei Ministeri, era possibile rinvenire alcuna previsione normativa ordinamentale idonea a giustificare l'estensione della platea dei beneficiari del diritto in questione.

Articolo 8, commi 1-4 (Proroga di termini in materia di salute)

L'articolo 8, modificato al Senato, reca ai commi da 1 a 4 un complesso di proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria. I commi 1 e 2 concernono le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il cui obbligo di redazione in formato elettronico è posticipato dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2019.

Il **comma 3** modifica la disciplina di una quota premiale nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 4** riguarda alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria.

Il **comma 1 e 2 prorogano** dal 1° settembre 2018 al **1° gennaio 2019** (termine così **modificato** al **Senato**; in origine il decreto-legge prevedeva il termine del 1° dicembre 2018) la **decorrenza dell'obbligo** di redigere secondo il modello di **ricetta elettronica** le prescrizioni, ove necessarie, dei **medicinali veterinari** e dei mangimi medicati (i quali sono prodotti a partire da premiscele medicate autorizzate).

Si ricorda che l'obbligo in esame e la contestuale cessazione della possibilità di ricetta cartacea sono stati previsti, con la decorrenza suddetta, dalle novelle di cui all'art. 3 della L. 20 novembre 2017, n. 167 ("legge europea 2017"). La relazione illustrativa governativa dell'originario disegno di legge europea 2017²⁵ osservava che "il sistema informatizzato di registrazione dei dati relativi alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei medicinali veterinari" agevola il conseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica, posti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, "recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari", e, in particolare, attua in maniera efficace l'obbligo di registrazione, previsto dalla medesima direttiva.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la proroga in esame è dovuta alla circostanza che è ancora in corso di emanazione il decreto del Ministro della salute relativo al modello di ricetta elettronica, in quanto è stato necessario, in via preliminare rispetto all'emanazione di tale decreto, lo svolgimento di un'istruttoria complessa e di un'attività di informazione e formazione degli operatori degli enti territoriali e delle categorie coinvolti.

²⁵ Cfr. l'A.C. n. 4505 della scorsa legislatura.

Si ricorda che la normativa demanda al suddetto decreto ministeriale di definire le modalità in base alle quali i produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari ed i medici veterinari debbano inserire nella banca dati centrale (istituita presso l'AIFA)²⁶: a) le informazioni relative all'inizio dell'attività di vendita, ad ogni sua variazione intervenuta successivamente e alla sua cessazione, nonché all'identità dell'acquirente della medesima attività; b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

Il **comma 3** modifica la disciplina di una quota premiale nell'àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Tale quota è relativa alle regioni che abbiano istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo e per quelle che introducano misure idonee a garantire la piena applicazione delle norme in materia di equilibrio di bilancio delle strutture ospedaliere pubbliche, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

La novella proroga per il 2018 una disposizione transitoria già prevista per gli anni 2012-2017, relativa ai criteri per il riparto della quota premiale.

La norma transitoria, oggetto della proroga in esame, prevede che, in attesa del decreto ministeriale contemplato dalla disciplina a regime²⁷, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisca il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio, indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Si ricorda che la misura percentuale della quota premiale è pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Per l'anno 2018, tale aliquota, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto, corrisponde ad un importo di 283.510.328 euro.

La **lettera** *a*) del **comma 4** modifica il termine temporale di una deroga transitoria per la regione Sardegna, relativa alla spesa sanitaria e posta con riferimento al "carattere sperimentale dell'investimento straniero" da

.

La banca dati è stata istituita con il D.M. 15 luglio 2004, al fine di monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.

Quest'ultima è posta dall'art. 2, comma 67-bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e dall'art. 15, comma 23, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; essa fa riferimento ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

realizzarsi per l'ospedale ex San Raffaele di Olbia (struttura in passato mai ultimata). La deroga, prevista finora con riguardo al triennio 2015-2017, viene adesso invece posta con riferimento al periodo 2018-2020, anche in considerazione della circostanza che la struttura ospedaliera in oggetto - denominata *Mater Olbia* e che dovrebbe essere gestita, in base ad un accordo del luglio 2017, dalla *Qatar Foundation Endowment* e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli - non è entrata ancora in funzione. In relazione a tale modifica, la successiva **lettera** *b*) riferisce al medesimo periodo 2018-2020 la norma - inerente finora al periodo 2015-2017 - secondo cui la regione Sardegna e il Ministero della salute devono assicurare un monitoraggio sull'effettiva rispondenza della qualità delle prestazioni sanitarie della struttura in oggetto e sulla loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché sulla mobilità sanitaria verso altre regioni.

Più in particolare, secondo la norma di deroga oggetto della novella di cui alla **lettera** a), la regione Sardegna, nel periodo di tempo ivi considerato, può incrementare, nella misura di 6 punti percentuali, il limite vigente della spesa per la remunerazione - da parte del Servizio sanitario regionale - delle prestazioni sanitarie rese da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Si ricorda che il limite annuo (ai sensi dell'art. 15, comma 14, del citato D.L. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 2012, e successive modificazioni) è pari, per gli anni 2014 e seguenti, alla spesa registrata a consuntivo per il 2011, ridotta di 2 punti percentuali; peraltro, per la regione Sardegna, secondo la normativa già vigente²⁸, l'obiettivo finanziario sotteso a tale limite può essere conseguito, in alternativa, in altre aree della spesa sanitaria (facoltà ammessa "al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013"). Agli oneri finanziari derivanti dalla presente deroga di sei punti percentuali la regione Sardegna fa fronte annualmente all'interno del proprio bilancio, ai sensi del principio di cui all'art. 1, comma 836, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale, dall'anno 2007, la regione in esame provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

L'intervento di modifica temporale di cui al presente **comma 4** non riguarda un'altra deroga in materia di spesa sanitaria, già posta²⁹ con riferimento alla struttura in oggetto per il triennio 2015-2017. Quest'ultima

²⁸ Ai sensi dell'art. 1, comma 119, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

²⁹ Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

deroga escludeva, per il periodo suddetto, i posti letto accreditati nella struttura sanitaria, ai fini del rispetto del parametro massimo di 3,7 posti letto ospedalieri (accreditati nelle strutture sanitarie, pubbliche o private, ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale) per mille abitanti³⁰.

In ogni caso, in base alla medesima norma di deroga, la regione deve assicurare, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera, il quale garantisca che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il suddetto parametro sia rispettato anche al lordo dei posti letto in questione.

Tale parametro è comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie.

Riguardo alla disciplina sul parametro massimo di posti letto ospedalieri, cfr. l'art. 15, comma 13, lettera c), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ed il regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70.

Articolo 8, comma 4-bis (Imposte di consumo su prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Il comma 4-bis dell'articolo 8, introdotto al Senato, sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, la sospensione concerne il pagamento delle imposte di consumo di cui all'art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

Si tratta delle imposte di consumo gravanti (articolo 62-quater, comma 1) sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del D.Lgs. n. 188 del 2014 (che, in ottemperanza alla legge di delega fiscale n. 23 del 2014, ha riformato le accise sui tabacchi), i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo di tali prodotti, si intendono sottratti all'imposizione.

Il comma in esame sospende inoltre il pagamento delle imposte di consumo gravanti (articolo 62-quater, comma 1-bis, introdotto dal predetto decreto legislativo n. 188 del 2014) l'imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.

Articolo 8, comma 4-ter (Medicinali omeopatici)

Il **comma 4-***ter* dell'articolo 8, **introdotto al Senato**, posticipa dal 31 dicembre 2018 **al 31 dicembre 2019** la scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.

Articolo 8-bis (Riapertura dei termini di notifica degli stabilimenti all'autorità sanitaria)

L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, riapre - limitatamente ai produttori artigianali - il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

La riapertura del termine riguarda esclusivamente i produttori artigianali che già operino; la riapertura opera per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione (ovvero dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame).

In base alla disciplina vigente, il termine di comunicazione, a carico dei produttori (anche non artigianali) già operanti nelle attività suddette, è scaduto il 31 luglio 2017.

Articolo 9, commi 1 e 1-bis (Proroga ed estensione di termini in materia di eventi sismici)

L'articolo 9, **comma 1**, **proroga i termini** della procedura per il **recupero degli aiuti dichiarati illegittimi**, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro **trecento giorni** dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018.

Il **comma 1-***bis*, **introdotto** al **Senato**, estende il predetto termine di trecento giorni anche ai **contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018).**

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.

Nell'ambito di tale **procedura**, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990, dell'avvio del procedimento di recupero.

La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.

La disposizione in esame, pertanto, **amplia a trecento giorni** dalla comunicazione di avvio del procedimento il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018</u> e,

successivamente, a centottanta giorni dall'articolo 1-septies del decretolegge n. 55 del, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.

Si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno "gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali". Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte. In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l'aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale. Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l'importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

Il **comma 1-***bis*, **introdotto al Senato**, mira a estendere a una particolare fattispecie l'applicazione di una disposizione del decreto-legge n. 55 del 2018, così come modificata (per il termine in essa prevista) dal comma 1 dell'articolo in esame. Si tratta dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 55, secondo il quale i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 (nonché le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite) devono essere presentati - a pena di decadenza - **entro trecento giorni** (termine posticipato dal presente decreto-legge, rispetto alla previsione originaria di centottanta giorni recata dal decreto-legge n. 55 del 2018) dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2018).

Si prevede che tale (ampliato) termine di trecento giorni valga anche per i contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018).

Articolo 9, comma 2 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma)

L'articolo 9, comma 2, modificato durante l'esame al Senato, ridetermina la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016.

Rispetto alla normativa vigente, la percentuale da applicare nel **2019** si riduce dal 75 al **50 per cento** dell'importo della riduzione non applicata negli anni 2015-2016, mentre la percentuale da applicare nel **2020** si riduce dal 100 al **75 per cento**.

Viene, inoltre, specificato che a decorrere **dall'anno 2021** la percentuale da applicare sarà pari al **100 per cento** dell'importo della riduzione non applicata.

A tal fine, è novellato il comma 436-bis dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 435, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica stabilendo una **riduzione** del **Fondo di solidarietà comunale** di **1.200 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2015³¹.

In base al successivo comma 436 (modificato prima dal decreto-legge n. 78 del 2015 e poi dalla legge n. 208 del 2015), per gli anni 2015 e 2016 la **riduzione dei trasferimenti** a titolo di Fondo di solidarietà - fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l'intero comparto comunale nella misura di 1.200 milioni - è stata:

- esclusa per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), individuati dalle lettere a) e b) del citato comma 436;

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale, disciplinato dall'articolo 1, commi 380-380-quinquies, della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012) - costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 1365).

- applicata nella misura del **50 per cento** per i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di **Lucca** e **Massa Carrara**, di cui alla lettera c) del comma 436.

Con il decreto-legge n. 113 del 2016 (articolo 2) – che ha introdotto due nuovi commi 436-bis e 436-ter alla legge di stabilità n. 190 del 2014 – era stata disposta una **applicazione graduale**, a partire **dal 2017**, della riduzione a valere sul Fondo di solidarietà comunale nei confronti dei **comuni** che fino al 2016 erano stati **esentati** dal taglio, in misura pari al:

- 25 per cento nel 2017,
- 50 per cento nel 2018,
- 75 per cento nel 2019,
- **100 per cento a decorrere dal 2020** dell'importo della riduzione non applicata (**comma 436-***bis*).

Era stato altresì definito un incremento graduale della misura a carico di quei comuni nei confronti dei quali la riduzione del Fondo di solidarietà è stata applicata, fino al 2016, nel limite del 50 per cento, in misura pari al 60 per cento nel 2017, 80 per cento nel 2018 e del 100 per cento a decorrere dal 2019 (comma 436-ter).

Con la modifica introdotta dal comma in esame alle lettere c) e d) del comma 436-bis, e con l'introduzione della lettera d-bis), la **percentuale** di partecipazione alla **riduzione** del Fondo di solidarietà comunale da applicare **nell'anno 2019 e nell'anno 2020** ai comuni esentati dal taglio nel biennio 2015-2016 viene rideterminata, **riducendosi**, come detto, dal 75 al **50 per cento** dell'importo della riduzione non applicata per il 2019 e dal 100 per cento al **75 per cento** per il 2020.

A decorrere dall'anno **2021** la percentuale da applicare sarà pari al **100 per cento** dell'importo della riduzione non applicata, come già previsto dalla normativa vigente.

La norma riguarda, come sopra ricordato, i **comuni** colpiti dal **sisma** del 20 e 29 maggio **2012** (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile **2009** (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo).

Articolo 9, comma 2-bis (Proroga di termini in materia di interventi di immediata esecuzione)

L'articolo 9, **comma 2-***bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con una novella all'articolo 8, comma 4, del D.L. 189/16, provvede, in materia di **interventi di immediata esecuzione**, a prorogare al 30 giugno 2019 - ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario - il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.

Le lettere a) e b) della norma in esame intervengono sulle disposizioni del comma 4 dell'art. 8 del D.L. 189/2016, al fine di modificare la disciplina dei termini per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata.

Il testo vigente dispone che entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio dei lavori, e comunque non oltre la data (oggetto di proroga) del 31 dicembre 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite in appositi provvedimenti commissariali. Il mancato rispetto del termine e delle modalità indicati determina l'inammissibilità della domanda di contributo. Con ordinanza, il Commissario straordinario può disporre il differimento del termine previsto dal primo periodo, comunque non oltre il 31 luglio 2019 (oggetto di proroga).

Le modalità citate sono state disciplinate dal Commissario con l'<u>ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016</u>, recante "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili (pubblicata nella G.U. n. 278 del 28 novembre 2016).

Le modifiche apportate dalle norme in esame sono volte:

- a prorogare di 6 mesi, cioè dal 31 dicembre 2018 **al 30 giugno 2019**, il termine ultimo per la presentazione, agli Uffici speciali per la ricostruzione, della documentazione (lettera a));
- a prorogare di 5 mesi, cioè dal 31 luglio 2019 **al 31 dicembre 2019**, il termine per il differimento del previsto termine ultimo che il Commissario straordinario può disporre, con apposita ordinanza (lettera b)).

I due termini, oggetto di modifica, sono stati recentemente prorogati dall'art. 05, comma 1, lett. b), nn. 1), 2), D.L. 29 maggio 2018, n. 55, rispettivamente, dal 30 aprile 2018 al 31 dicembre 2018, e dal 31 luglio 2018 al 31 luglio 2019.

Articolo 9, commi 2-ter e 2-quater (Svolgimento anno scolastico 2018/2019 nelle aree colpite dal sisma 2016 e 2017)

Il **comma 2-***ter* dell'articolo 9- introdotto durante l'esame al Senato - reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'a.s. 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

A tal fine, **novella**, anche nella rubrica, l'**art. 18-***bis* del **D.L. 189/2016** (L. 229/2016), estendendo all'a.s. 2018/2019 le disposizioni da esso previste per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018.

In particolare, si tratta della facoltà per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree di cui all'art. 1 del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di eventi sismici, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, di:

- derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009, nei limiti delle risorse disponibili;
- istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, **ulteriori posti di personale docente**, da attivare **sino al 30 giugno 2019** (termine dell'attività didattica dell'a.s. 2018/2019), nonché di **personale ATA**. Al riguardo, si ricorda che l'art. 15-octies del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha disposto, con intervento di interpretazione autentica, che per necessità aggiuntive si intendono sia quelle derivanti dall'esigenza di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche per gli alunni, sia quelle derivanti dalla necessità di garantire una nuova sede di servizio al personale docente ed ATA coinvolto negli eventi sismici;
- **assegnare** alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, **modificare le assegnazioni** effettuate, **in deroga** alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, si eleva l'autorizzazione di spesa per il 2018 (da €5 mln) a €8 mln e si autorizza la spesa di €4,5 mln per il 2019.

Alla copertura del relativo onere, pari a €3 mln per il 2018 ed €4,5 mln per il 2019, si provvede:

- quanto a € 3 mln nel 2018 ed € 3,6 mln nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla

- Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art. 1, co. 123, L: 107/2015);
- quanto a €0,9 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006).

Al contempo, si prevede che, per il 2018, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche – al quale, in base al co. 5 dell'art. 18-bis citato si attinge per la copertura dell'onere pari a €5 mln previsto a legislazione vigente per il medesimo anno – è incrementato di €0,6 mln, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Il comma 2-quater dell'articolo 9 - introdotto durante l'esame al Senato - prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18-bis del D.L. 189/2016 – come modificato dal comma 2-ter - anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Articolo 9, comma 2-quinquies e 2-sexies (Proroga dei termini di sospensione dal pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia)

L'articolo 9, **comma 2-quinquies**, **introdotto** nel corso dell'esame **al Senato**, **differisce** di un anno - dal 1° gennaio 2019 **al 1**° **gennaio 2020** - i termini di sospensione del **pagamento** delle **fatture** relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni **Abruzzo**, **Lazio**, **Marche e Umbria** colpiti dal sisma del 2016.

Il **comma 2-***sexies*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, **estende** anche ai comuni di **Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle suddette proroghe** relative alle fatture per servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia.

In particolare, il **comma** 2-quinquies novella l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148/2017, al fine di differire, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189/2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La sospensione di tali termini, inizialmente prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata più volte posticipata da provvedimenti precedenti a quello in esame, da ultimo il comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge n. 55 del 2018.

Il comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati nell'Allegato 1 del decreto legge per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 24 febbraio 2017), come individuati dall'Allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 26 aprile 2017), come individuati dall'allegato 2-bis (introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017) a decorrere dal 18 gennaio 2017 (dunque fino al 18 luglio 2018).

In particolare, il comma ha demandato alle Autorità di regolazione competenti (dunque, l'AEEGSI, ora ARERA, per i servizi energetici e idrici) di provvedere a: *a*) disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi; *b*) introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati; *c*) individuare, contestualmente, anche le modalità per la

copertura dell'onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Successivamente, è intervenuto il decreto-legge n. 244 del 2016, che, all'articolo 14, comma 2, ha prorogato di ulteriori 6 mesi il termine in questione (portandolo dunque, per i comuni di cui Allegato 1, al 24 agosto 2017, per quelli di cui all'Allegato 2, al 24 ottobre 2017, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, disponendo che la proroga venisse concessa con le modalità di cui al citato articolo 48, comma 2).

La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, come prorogata, è stata poi differita al 31 maggio 2018 dall'articolo 2-bis, comma 24 del decreto-legge n. 148 del 2017, limitatamente ai soggetti di cui sopra. Tale norma ha disposto che non si faccia luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 148 (6 dicembre 2017).

In seguito, il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018 ha differito la sospensione dei termini di pagamento fino al 1° gennaio 2019.

Il comma 2-sexies, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle sopra illustrate proroghe.

Articolo 9, commi 2-septies e octies (Rifinanziamento per il 2019 di interventi per la ripresa produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

Il **comma 2-***septies*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla **Camera**, rifinanzia di **5 milioni** per l'anno **2019** l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-*bis* del D.L. n. 189/2016, finalizzata all'erogazione di contributi per la ripresa economica e produttiva nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, destinati alle imprese delle predette zone colpite, operanti nel settore turistico, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché svolgenti attività agrituristica.

Il comma interviene in termini di novella al citato articolo 20-bis, comma 1 del D.L. n. 189/2016.

Il **comma 2-octies** dispone che alla copertura degli oneri di cui al comma 2-septies, pari a 5 milioni per l'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, co.5, del D.L. n. 282/2004)³².

L'articolo 20-bis, del D.L. n. 189/2016 introdotto dall'articolo 7-bis del D.L. n. 8/2017 e modificato da ultimo dall'articolo 44 del D.L. n. 50/2017, ha previsto, al comma 1, la concessione di contributi, nel limite di 33 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13 milioni di euro per l'anno 2018, a favore delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.96, e dalle pertinenti norme regionali.

I predetti contributi sono a favore delle imprese delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi tra agosto e gennaio 2017.

In particolare, **condizione per la concessione dei contributi** è che si tratti di imprese insediatesi da almeno 6 mesi prima degli eventi sismici verificatisi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati

delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento

i comuni di cui agli **allegati 1, 2 e 2-***bis* **del D.L. n. 189/2016** (si tratta dei comuni colpiti dagli eventi del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017).

Ulteriore condizione è che queste abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Il comma 2 dell'articolo 20-bis ha demandato la definizione dei criteri, delle procedure, delle modalità di concessione e di calcolo dei contributi e del riparto delle risorse tra le regioni interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 20-bis stesso.

In attuazione di tale previsione, è stato adottato il D.M. 11 agosto 2017, che ha provveduto al riparto dei contributi stanziati per gli anni 2017 e 2018. **Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari**. I contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE 1407/2013.

Per ciò che concerne la disciplina europea sugli aiuti di Stato, testé richiamata, si ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica. Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto più alte rispetto al passato. L'articolo 50 del cd. GBER disciplina specificamente i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale).

Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Con riferimento al comma 2-septies, il quale rifinanzia per l'anno 2019 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 20-bis del D.L. n. 189/2016, destinata alle imprese delle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi tra agosto 2016 e gennaio 2017, si valuti l'opportunità di specificare le modalità di riparto delle risorse autorizzate per l'anno 2019, anche richiamando quelle già utilizzate per gli anni 2017 e 2018 e previste dal comma 2 dell'articolo 20-bis del D.L. n. 189/2016.

Articolo 9-bis (Proroghe di termini in materia di rifugi alpini)

L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente ai **rifugi alpini**, la proroga al **31 dicembre 2019** del termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

- dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Ai fini della comprensione della disposizione in esame occorre una ricostruzione dell'evoluzione normativa recente in materia, a partire dal D.P.R. 151/2011 con cui è stato emanato il Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Con l'emanazione del **D.P.R. 151/2011** le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state suddivise in tre categorie (A, B e C), in ragione del loro grado di pericolosità, elencate nell'allegato I al medesimo decreto e assoggettate a una disciplina differenziata.

Rientrano nella categoria A le attività poco rischiose, mentre le categorie B e C riguardano attività con livelli di rischio medio-alti; solo per queste ultime categorie il decreto prevede (all'art. 3) l'obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Un'altra importante novità recata dal D.P.R. 151/2011 è l'introduzione della SCIA anche in ambito di certificazione antincendio. L'art. 4 di tale decreto prevede infatti che, per le attività di cui all'Allegato I, l'istanza per il rilascio del certificato di prevenzione incendi è presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione prescritta.

L'art. 38 del D.L. 69/2013, nel testo attualmente vigente (ferma l'ipotesi di esenzione dalla presentazione dell'istanza preliminare nei casi in cui si sia già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità), ha fissato al 7 ottobre 2017 il termine per la presentazione dell'istanza preliminare e della SCIA (cioè degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011).

La disciplina relativa ai rifugi alpini è stata integrata con l'emanazione del **D.M. Interno 3 marzo 2014**, che ha aggiornato la normativa tecnica di prevenzione incendi per i rifugi alpini contenuta nel titolo IV "Rifugi Alpini" della regola tecnica allegata al D.M. interno 9 aprile 1994.

Successivamente, l'art. 5, comma 11-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, ha prorogato, per i soli rifugi alpini, il termine di cui al citato comma 2 dell'art. 38 del D.L. 69/2013, al 31 dicembre 2017.

Un'ulteriore proroga è stata disposta - con riferimento alle attività ricettive turistico-alberghiere (in cui rientrano anche i rifugi alpini) con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. Interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con D.M. Interno 16 marzo 2012 – dalla **lettera i) del comma 1122 dell'art. 1 della L. 205/2017** (legge di bilancio 2018). Per tali attività la norma in esame ha previsto il termine del 30 giugno 2019 per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, alle condizioni fissate dalla norma stessa³³.

La proroga in questione si applica previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Articolo 9-ter

(Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)

L'articolo 9-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche alla disciplina (contenuta nell'art. 8-bis del D.L. 189/2016, come recentemente riscritto dall'art. 07 del D.L. 55/2018) relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016.

Il testo vigente dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016, come recentemente riscritto dall'art. 07 del D.L. 55/2018, consente l'installazione senza alcun titolo abilitativo (cioè come "attività di edilizia libera") di opere o manufatti o strutture (che nel seguito, per brevità, saranno indicati con il termine generico di "installazioni") realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari, o loro parenti entro il terzo grado, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici in questione e dichiarati inagibili, in luogo di soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione civile, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore dell'art. 07 succitato).

Tale disposizione si applica a condizione che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee, anche se non preceduti dalla comunicazione di avvio lavori.

Si tratta di una disciplina che ha quindi la finalità di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici in questione.

La disciplina è inoltre finalizzata, nelle more del processo di ricostruzione, e escludere il soggetto che ha effettuato le installazioni temporanee citate dall'applicazione di eventuali sanzioni penali e a prevedere l'inefficacia di eventuali ordinanze di demolizione/restituzione in pristino e dalle misure di sequestro preventivo³⁴.

Con <u>lettera del Presidente della Repubblica del 25 luglio 2018</u>, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, in seguito alla promulgazione della legge di conversione del D.L. 55/2018, **sono stati segnalati taluni aspetti di criticità**

. .

Per un approfondimento delle disposizioni citate si rinvia al <u>commento dell'art. 07 del D.L.</u> <u>55/2018</u>, contenuto nel dossier n. 22/2 del 4 luglio 2018.

del citato articolo 7 relativamente ad alcune parti della disposizione su cui incide l'articolo in esame.

Di seguito sono illustrate, nel dettaglio, le varie modifiche apportate dall'articolo in esame alle disposizioni dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016.

Temporaneità dell'installazione (comma 1, lettera a))

La modifica operata dalla lettera a) del comma 1 è finalizzata a sottolineare il requisito della temporaneità dell'installazione.

Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016 - su cui incide la norma in esame - detta, con riferimento alle **nuove installazioni consentite** dal medesimo articolo, una serie di condizioni per l'assoggettamento al regime di edilizia libera.

La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture:

- devono consistere nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee;
- devono essere realizzati in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.

Tale condizione viene modificata dalla lettera a) in esame, che chiarisce che la **sostituzione** non può essere alternativamente temporanea o parziale ma, **in ogni caso, temporanea**, prevedendo che possa, in tal caso, essere anche parziale.

Inapplicabilità delle sanzioni (comma 1, lettera b))

Le modifiche operate dalla lettera b) del comma 1 sono volte, da un lato, ad ampliare il novero delle sanzioni che la norma considera inapplicabili (numero 1) e, dall'altro, a rendere effettivo il termine finale di inapplicabilità delle sanzioni medesime (numero 2).

Il comma 2 dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016 dispone che, fermo restando l'obbligo di demolizione/rimozione dell'installazione al termine del processo di ricostruzione, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di

agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, non si applicano le sanzioni previste dall'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il numero 1) della lettera b) in esame integra tale disposizione al fine di includere, nel novero delle sanzioni inapplicabili, anche le sanzioni di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica.

Si consideri in proposito quanto osservato nella citata lettera del Presidente della Repubblica, in relazione al fatto che nel comma 2 in questione "nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Pertanto, la ratio dell'intervento, volta a consentire l'utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma".

Si ricorda che l'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, dispone che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del D.P.R. 380/2001, vale a dire con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290.

L'art. 44 del D.P.R. 380/2001 (testo unico dell'edilizia) disciplina l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal testo unico, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. Lo stesso articolo sanziona con l'arresto l'esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione così come la lottizzazione abusiva.

Il comma 2 dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016 dispone che l'inapplicabilità delle succitate sanzioni è limitata al periodo di emergenza e, comunque, opera fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato.

Il **numero 2**) integra tale disposizione prevedendo che la non applicazione delle sanzioni al soggetto responsabile dell'installazione **cessa** non solamente in seguito (dopo 90 giorni per la precisione) all'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato, ma anche **trascorsi 90 giorni dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente**.

Si consideri in proposito quanto rilevato nella lettera del Presidente della Repubblica, in relazione al fatto che l'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato "potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell'immobile abusivo, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione".

Misure di sequestro (comma 1, lettera c))

La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame interviene sul comma 3 dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016, che stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della disposizione), per le installazioni conformi alla disciplina recata dal medesimo articolo.

Una prima modifica (dettata dal **numero 1**) della lettera in esame) prevede che la disposizione non faccia più riferimento alle misure di sequestro preventivo.

Una seconda modifica (dettata dal **numero 2**) della lettera in esame) è volta ad introdurre un nuovo periodo che, per le installazioni conformi alla disciplina recata dall'art. 8-bis, disciplina la **revoca da parte dell'autorità giudiziaria**, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, **dei provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino al 25 luglio 2018** (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 55/2018 e, quindi, delle disposizioni del nuovo testo dell'art. 8-bis del D.L. 189/2016) **per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica**.

Si consideri in proposito quanto rilevato nella lettera del Presidente della Repubblica, in relazione al fatto che la disposizione dettata dal comma 3 dell'art. 8-bis "risulta asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.). Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello "probatorio" (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni".

Articolo 9-quater (Estensione misure di sostegno al reddito dei lavoratori in aree di crisi)

L'articolo 9-quater, introdotto nel corso in sede referente alla Camera, estende l'impiego delle risorse, già stanziate e destinate, sempre per il 2018, alla concessione, in alcune aree, di ammortizzatori sociali in deroga, anche a favore (per la quota parte ancora non utilizzata) delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.

L'articolo 2, comma 1, della L. 99/2009 ha demandato ad appositi accordi di programma le iniziative volte alla reindustrializzazione nelle aree (o distretti) in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, al fine di effettuare un'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero al fine della confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi.

L'articolo 2 della L. n. 99/2009 è stato successivamente abrogato dall'articolo 23, comma 7, del Decreto legge n. 83/2012, ad eccezione dei procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge stesso. L'abrogazione è intervenuta in virtù della costituzione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui allo stesso articolo 23 del D.L. 83/2012, tra le cui finalità rientra, tra l'altro, il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (art. 23, comma 2, lett. *b*) D.L. n. 83/2012).

Si ricorda che l'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, ha consentito l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017.

Si segnala, al riguardo, che la norma in esame non pone la proroga di un termine legislativo, bensì estende l'ambito di applicazione delle misure di sostegno al reddito richiamate. Le aree interessate sono quelle di crisi industriale complessa, come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico³⁵.

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in esame possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Si ricorda, inoltre, che l'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso dall'articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ivi richiamati.

Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. La crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto.

Articolo 10

(Misure per la realizzazione dell'Universiade di Napoli 2019)

L'articolo 10, comma 1, proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019. Individua, inoltre, nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto. Dispone, infine, in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano.

A tal fine l'articolo in esame **modifica la legge di bilancio per il 2018** (legge n. 205 del 2017) la quale, all'articolo 1, comma 375, prevede la nomina di un **Commissario straordinario** a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari ad assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019.

La legge di bilancio, nella materia in parola, disciplina le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 376-382). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 383-387). Per le finalità perseguite dalle norme di bilancio viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 388).

Si ricorda che la Regione Campania - che presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - in data 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede delle Universiadi del 2019.

Le Universiadi (Olimpiadi Universitarie) sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Le Universiadi del 2019 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019.

Le **novelle** in esame riguardano i **commi 375, 378 e 379** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018.

Il comma 375 prevedeva la nomina del Commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge (cioè entro il 31 gennaio 2018).

Il prefetto dr.ssa Luisa Latella è stata, di seguito alla suddetta norma, nominata Commissario straordinario per la realizzazione delle Universiadi 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2018.

L'articolo 10 del decreto-legge in esame, invece, stabilisce che quale Commissario straordinario è nominato il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU).

Si ricorda che lo stesso comma 375 dispone che il Commissario opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

L'ARU 2019, istituita per mezzo dell'art. 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo lo <u>Statuto</u>, l'ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.

L'attuale Direttore generale dell'ARU è l'ing. Gianluca Basile (Decreto Presidente Giunta n. 185 del 12 agosto 2016). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato direttivo, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie d'interesse dell'Agenzia.

Si rileva che il comma 376 prevede che il **commissario straordinario subentri ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019** (**ARU**) per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019. L'Agenzia può, previa intesa, svolgere attività di supporto tecnico

Si ricorda, inoltre, che, in base alla normativa, il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri di cui al comma 5 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, in base al quale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i **poteri sostitutivi** per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente

necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri e le ordinanze sono immediatamente efficaci (comma 377 della legge di bilancio per il 2018).

Il terzo periodo del comma 379 precisa che il commissario assicura la realizzazione degli interventi per lo svolgimento delle Universiadi. Con la modifica in esame si prevede che, per gli interventi da realizzare nel territorio del comune di Napoli, il Commissario debba procedere d'intesa con il sindaco della città.

Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi del piano, il **quarto** periodo del comma 379 istituisce una cabina di coordinamento. Secondo la novella in esame fanno parte della cabina di coordinamento:

- il Commissario straordinario
- il Presidente della Regione Campania o un suo delegato
- i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi
- il presidente della FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari)
- il presidente del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano)
- il presidente del CONI o un suo delegato
- il presidente dell'ANAC o un suo delegato.

Rispetto alle disposizioni sulla composizione previste dal **testo previgente**:

- non fanno più parte della cabina di coordinamento il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede; il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,
- la nuova formulazione prevede che il Presidente della Regione Campania, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC (già previsti quali membri della cabina nel testo previgente) possano rispettivamente designare propri delegati
- quanto ai sindaci interessati, la formulazione previgente prevedeva la sola partecipazione del sindaco del comune di Napoli.

Il comma 378 della legge di bilancio prevedeva che la **consegna** delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019. **Tale termine è prorogato al 31 maggio 2019**.

Il medesimo comma 378 prevede l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 61 del D.L. 50/2017. Essi recano disposizioni al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021

Il comma 6, oltre al termine di consegna, stabilisce che il piano deve indicare altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre il previsto termine di consegna. Il successivo comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato sono:

- dichiarati di pubblica utilità e di urgenza;
- qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al <u>dossier</u> sulla legge di bilancio 2018, in particolare alla scheda sull'articolo 1, commi 375-388.

Articolo 10, comma 1-bis (Adeguamento di ACI e Automobile club federati alle disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016)

L'articolo 10, comma 1-bis, prevede che ACI-Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Tale intervento è ricollegato al pieno perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolge ogni anno presso l'autodromo di Monza.

Per quanto riguarda specificamente il Gran Premio di Formula 1 di Monza, l'articolo 1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), in considerazione dell'importanza del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, ha autorizzato la Federazione sportiva nazionale - ACI a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Nel 2017 ACI ha concluso un accordo di servizio con la società Autodromo Nazionale Monza Sias S.p.a., la quale in virtù della Convenzione sottoscritta con il Comune di Milano ed il Comune di Monza, avente scadenza il 31 dicembre 2026, detiene i diritti di concessione delle aree e dei fabbricati costituenti l'Autodromo Nazionale di Monza e relative pertinenze. L'accordo 2017 tra ACI e la società Sias autorizza il conferimento a quest'ultima - mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b, punti 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - dei servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza. L'accordo in parola concerne le edizioni 2017, 2018 e 2019 del Gran Premio di Monza.

L'Automobile Club d'Italia è **un ente pubblico non economico** senza scopo di lucro, che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo. Strutturalmente, l'ACI è una federazione composta da 103

Automobile Club. L'ACI è inoltre riconosciuto dal CONI quale Federazione Sportiva Automobilistica Italiana. A livello internazionale, ACI è riconosciuto dalla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) come l'unica Autorità nazionale in Italia per lo sport automobilistico e gestisce manifestazioni di primario rilievo.

L'ACI detiene inoltre partecipazioni in diverse società. Oui l'elenco completo delle società partecipate.

Il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate) disciplina la costituzione di società amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il Testo Unico sulle società partecipate, dunque, si applica anche **all'ACI**, in quanto ente pubblico non economico³⁶.

In particolare, l'articolo 24 del T.U. dispone una revisione delle partecipazioni detenute. direttamente straordinaria indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016). A tal fine, entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute (alla suddetta data del 20 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate³⁷. Le operazioni di

prive di dipendenti o che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori;

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 intende per "amministrazioni pubbliche" tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

In estrema sintesi, non sono consentite le società partecipate:

che nella media dell'ultimo triennio hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro;

che non hanno emesso fatture nell'ultimo anno;

che svolgono all'interno dello stesso comune (o area vasta) doppioni di attività;

che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita;

che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività. Sono invece consentite le partecipate pubbliche che svolgono le seguenti attività:

servizi pubblici;

opere pubbliche sulla base di un accordo di programma;

servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato;

alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere **effettuate entro un anno** dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del T.U..

In attuazione di tale previsione, il **Comitato esecutivo dell'ACI**, in data **24 ottobre 2017,** ha proceduto alla **revisione straordinaria delle partecipazioni** dirette e indirette possedute al 23 settembre 2016³⁸.

Il Testo Unico contiene anche norme in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevedendo, (articolo 25, comma 1, inerente le disposizioni transitorie in materia di personale) che le società medesime effettuino entro il 30 settembre 2017 una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, procedendo quindi a trasmettere alla regione competente (individuata dalla norma in quella in cui la società ha sede legale) l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti. Decorsi sei mesi dalla sopradetta data del 30 settembre 2017 (quindi, entro il termine del 31 marzo 2018) le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati (comma 3). Si dispone inoltre che fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto del Ministro del lavoro previsto dal comma 1, agli elenchi predisposti dalle regioni (ai sensi del comma 2), ovvero agli elenchi gestiti dall'ANPAL (di cui al comma 3).

Il Testo Unico contiene, altresì, disposizioni che disciplinano gli **organi di amministrazione e di controllo** delle società in controllo pubblico (di amministrazioni pubbliche sia centrali che locali), con riferimento al **numero dei**

servizi strumentali;

servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione.

Con la <u>deliberazione</u> del Comitato esecutivo è stato disposto il **mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie**: ACI informatica spa, ACI progei spa, ACI sport spa, ACI infomobility spa, ACI Vallelunga spa, ARC EUROPE S.A., Ventura spa, Agenzia radio traffic srl, Kel 12 travel spa, Sara assicurazioni spa, Sara vita spa, Ufficio centrale italiano Soc. cons. arl., Nomisma spa, Zenit sgr spa, Valtur spa.

Ha invece stabilito di adottare misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 del citato decreto nei riguardi di ACI Global spa e sue partecipate, invitando la predetta società a sottoporre all'Ente un piano articolato di riassetto.

Ha, infine, deliberato di prendere atto che sono in fase di liquidazione le società ACI Consult, Compagnia napoletana parcheggi srl e Compagnia romana parcheggi srl; che sono in corso di cessione le partecipazioni direttamente detenute da Valtur spa e CEPIM spa e indirettamente detenute nella società Acinservice srl; che le partecipazioni indirette nella società SAmmsrl e Guidami srl sono state oggetto di cessione a titolo oneroso rispettivamente in data 22 giugno 2017 e 23 dicembre 2016; di autorizzare la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni indirettamente detenute tramite ACI informatica spa di Ancitel spa, ARJO SYSTEMS spa, Consel Scrl.

componenti e ai requisiti agli stessi richiesti; i compensi corrisposti ai componenti e ai dipendenti delle medesime società (artt. 11-15)³⁹.

La disposizione in esame pare volta ad escludere la diretta applicazione ad ACI e agli Automobile Club ad esso federati, del decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo Unico sulle società partecipate), richiedendo invece che essi si adeguino, con propri regolamenti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, "ai principi generali desumibili dal decreto legislativo n. 175 del 2016, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione".

La deroga è disposta in considerazione del fatto che trattasi di enti pubblici a base associativa **non gravanti sulla finanza pubblica** (al pari di ordini e collegi professionali)

A tal fine la disposizione richiama l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, in quanto "non gravanti sulla finanza pubblica", si adeguano con propri regolamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (in primo luogo spesa di personale).

Per approfondimenti sul Testo Unico si rinvia al <u>dossier</u> dei Servizi Studi parlamentari sul D.Lgs. n. 175/20016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

Articolo 11

(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame parlamentare con l'introduzione del comma 1-bis (per il quale si veda la relativa scheda di lettura), interviene su alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016.

In primo luogo è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 per adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o per deliberare la trasformazione in società per azioni.

Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. La quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è fissata almeno al 60 per cento e i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.

Con riferimento alle **banche popolari**, il comma 1 modifica il **termine** previsto in sede di prima applicazione del decreto-legge n. 3 del 2015 per adeguarsi a quanto stabilito dall'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (<u>Testo unico bancario</u> - TUB), originariamente pari a **18 mesi** dalla data di entrata in vigore delle <u>disposizioni di attuazione</u> emanate dalla Banca d'Italia il 9 giugno 2015.

Secondo l'articolo 29 del TUB l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

L'articolo 11, comma 1, del decreto in esame sostituisce al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 29 del TUB) la data del 31 dicembre 2018.

La relazione illustrativa del Governo evidenzia che il decorso della riforma è stato sospeso, con effetti *erga omnes*, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, fino alla pubblicazione dell'ordinanza di Sezione che concluderà la seconda fase dell'incidente cautelare all'esito della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione ad essa rimessa. La questione risulta tuttora pendente, nonostante la sentenza della Corte del 21 marzo 2018 (vedi oltre).

La trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi è stata attuata da otto delle dieci banche interessate dalla riforma del 2015. Per le due rimanenti (Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Bari) il termine per la trasformazione è stato sospeso, in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine a una questione sollevata dal Consiglio di Stato.

In particolare, con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune prescrizioni della riforma delle banche popolari, tra cui la facoltà concessa alle banche, su autorizzazione della Banca d'Italia anche in deroga alle norme del codice civile, di limitare il rimborso degli strumenti di capitale al socio che ha esercitato il recesso, alle condizioni di legge.

La questione è stata rimessa dunque alla Corte Costituzionale che con **sentenza** n. 99 del 21 marzo 2018 si è pronunciata sulle predette questioni di costituzionalità ritenendole infondate e confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per il decreto legge. Inoltre, la Consulta ha affermato che la normativa impugnata la quale, in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali, prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio, non lede il diritto di proprietà. Ha affermato infine che, quanto ai poteri normativi affidati alla Banca d'Italia, essi rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione.

La riforma era stata già sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale che, con <u>sentenza n. 287 del 2016</u>, aveva dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riferite alla riforma delle banche popolari.

In tale contesto, la proroga del termine fino al 31 dicembre 2018, disposta dalle norme in esame, intende assicurare la continuità dell'attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato.

Con riferimento alla **riforma delle BCC**, l'articolo 2 del decreto-legge n. 18 del 2016 ha previsto, in fase di prima applicazione, un **termine di 18 mesi** dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) e della Banca d'Italia (di cui all'art. 37-bis, commi 7 e 7-bis del TUB) per l'invio alla stessa Banca d'Italia, da parte della potenziale banca capogruppo, della documentazione di legge richiesta per costituire il **gruppo bancario cooperativo**.

La Banca d'Italia ha provveduto a emanare le disposizioni di attuazione della riforma con il 19° Aggiornamento, del 2 novembre 2016, alle Disposizioni di vigilanza (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013). Come precisato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione, la presentazione alla Banca d'Italia delle istanze di costituzione dei nuovi gruppi bancari è stata possibile entro il termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, ovvero entro il 4 maggio 2018.

Le disposizioni di attuazione della riforma regolano, tra l'altro, i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale, nonché il contenuto minimo del contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo bancario cooperativo, al quale le singole BCC aderiscono per mezzo del citato contratto.

In particolare, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario cooperativo deve presentare alla Banca d'Italia un'istanza accompagnata da:

- lo schema del contratto di coesione, che deve contenere, tra l'altro, un accordo di garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate,
- l'elenco delle BCC che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo e delle altre società che farebbero parte del gruppo,
- gli schemi di statuto della capogruppo e delle banche del gruppo e un piano delle modifiche da apportare agli statuti delle banche affiliate.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di costituzione del gruppo, sentita la Banca centrale europea ove emerga che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico.

L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2016 prevedono che il contratto di coesione sia stipulato entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento dei requisiti richiesti per l'autorizzazione. Il contratto stipulato è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari.

In tale quadro, l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge in esame estende entrambi i termini, consentendo che la stipula del contratto di adesione avvenga entro 180 giorni dal rilascio del suddetto provvedimento

e che una BCC possa **richiedere di aderire** a un gruppo **entro 180 giorni dall'iscrizione** del medesimo al registro delle imprese (in luogo dell'originario termine di 90 giorni previsto per entrambi gli adempimenti).

Per il **comma 1-***bis* si rinvia alla relativa scheda di lettura.

In sintesi, esso interviene sulla disciplina e sui termini per l'attuazione del **Fondo** per l'erogazione di misure di **ristoro in favore di risparmiatori**, istituito dalla legge di bilancio 2018.

L'articolo 11, comma 2 del decreto-legge in esame modifica la disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta nell'articolo 37-bis del TUB.

La **lettera** *a*) interviene sul comma 1 del citato articolo, ai sensi del quale il gruppo bancario cooperativo è composto in primo luogo da una società capogruppo, costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, **fissando** la quota di capitale detenuta dalle BCC appartenenti al gruppo in misura **almeno pari al sessanta per cento.**

La disposizione in esame rafforza, dunque, quanto già previsto in via di principio, aumentando la quota minima di capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti dalla maggioranza semplice al sessanta per cento.

La lettera b) del comma 2 inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 37-bis del TUB. Il comma 2 prevede che lo statuto della capogruppo indichi il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del TUB. Il comma 2-bis introduce un ulteriore vincolo legislativo alla redazione dello statuto della capogruppo prevedendo che lo stesso stabilisca che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.

Le **lettere** *c*) **e** *d*) del comma 2 modificano il **comma 3** dell'articolo 37-*bis* del TUB, contenente alcuni elementi che devono essere necessariamente
indicati nel **contratto di coesione**. In particolare, esso deve indicare i poteri
della capogruppo, da esercitare nel rispetto delle finalità mutualistiche e, ai
sensi dell'articolo, 11, comma 2, lettera *c*) del decreto in esame, anche **del carattere localistico delle banche di credito cooperativo**.

Fra i poteri che il contratto deve necessariamente indicare con riferimento alla capogruppo vi sono **l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo**, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di

influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti. L'articolo, 11, comma 2, lettera d) del decreto in esame integra tale previsione specificando che l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo deve tenere conto di quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 37-bis del TUB, introdotto dalla successiva lettera e).

Tale disposizione prevede che, con atto della capogruppo venga disciplinato il **processo di consultazione** delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, si prevede che la consultazione sia organizzata mediante **assemblee territoriali** delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti per la capogruppo.

La medesima lettera *e*) prevede inoltre il nuovo **comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB**, per effetto del quale le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle **classi di rischio migliori** sono dotate di un **maggior grado di autonomia**. In particolare, le BCC meno rischiose:

- definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite;
- comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi;
- nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e gli ulteriori criteri di cui al decreto del MEF adottato ai sensi dell'articolo 26 del TUB.

Si ricorda che, in base alle disposizioni di attuazione della riforma adottate dalla Banca d'Italia, il contratto di coesione deve prevedere che l'attività di **controllo della capogruppo** sulle affiliate sia basata su un sistema di indicatori di "early warning" che consenta di verificare il rispetto delle disposizioni emanate dalla capogruppo, classificare il livello di rischio delle banche del gruppo, fornire gli elementi istruttori a supporto degli interventi e delle misure sanzionatorie attivabili dalla capogruppo in conformità del contratto di coesione e attivare tempestivamente le appropriate misure di sostegno intra-gruppo previste dall'accordo di garanzia.

Il contratto di coesione deve, inoltre, attribuire alla capogruppo il **potere di** approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici di rilievo strategico, acquisto di partecipazioni (diverse da quelle rientranti nell'esclusiva responsabilità della capogruppo) e immobili, apertura di succursali in Italia e all'estero, prestazione all'estero di servizi senza stabilimento di succursali.

Il contratto di coesione deve attribuire, altresì, alla capogruppo il compito di emanare disposizioni vincolanti concernenti l'articolazione territoriale e la rete distributiva (anche fuori sede) delle banche del gruppo, volti a coordinare e razionalizzare la presenza nel territorio mediante succursali e altri canali distributivi in un'ottica di efficienza ed eliminazione delle duplicazioni. In tale ambito, la capogruppo predispone un piano di sviluppo territoriale per l'intero gruppo, raccogliendo e coordinando le proposte delle banche affiliate.

Con riferimento ai **processi di nomina e revoca dei componenti degli organi** di amministrazione e controllo delle banche affiliate, l'articolo 37-bis del TUB prevede che il contratto di coesione indichi "i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri".

In attuazione di tale norma, le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia stabiliscono che nel contratto di adesione e negli statuti delle banche affiliate siano individuati "i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate [...] ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all'assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi".

Per **favorire l'accordo preventivo** fra capogruppo e banche affiliate, limitando gli interventi di natura successiva, le disposizioni di vigilanza prevedono che la capogruppo definisca regolamenti e procedimenti elettorali delle banche affiliate con cui:

"a) si prevede una fase di consultazione della capogruppo sui candidati per gli organi di amministrazione e controllo delle banche affiliate, da svolgere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione dell'organo competente alla nomina;

- b) si assicura che gli organi sociali eletti dall'assemblea dei soci (o altro organo competente) della banca affiliata siano composti in maggioranza da soggetti su cui la capogruppo si è espressa favorevolmente nella precedente fase di consultazione;
- c) nell'eventualità che, in esito alle fasi b) e c), il numero di candidati valutati favorevolmente dalla capogruppo sia insufficiente per la formazione di organi completi e regolarmente funzionanti, si attribuisce esclusivamente alla capogruppo il potere di opporsi alla nomina degli esponenti ritenuti non idonei e/o di nominare, per via extra-assembleare (in base al combinato disposto dell'art. 33, comma 3, e dell'art. 37-bis, comma 3, lettera b), n. 2, del TUB), i componenti mancanti, fino a raggiungere (insieme ai candidati su cui la capogruppo ha eventualmente espresso parere favorevole) la maggioranza dei componenti dell'organo.

Il contratto di coesione attribuisce alla capogruppo anche la facoltà di revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo di una banca affiliata, motivandone l'esercizio avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o all'efficacia dell'attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure alla sana e prudente gestione della banca; ove sia necessaria la sostituzione del componente revocato e questi sia determinante per conseguire la maggioranza dell'organo, la capogruppo indica la persona da eleggere al posto del componente cessato. Sulla richiesta della capogruppo, gli organi competenti della banca affiliata provvedono nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto nel contratto; qualora tale termine trascorra senza che si sia provveduto, la capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'autorità competente informando sui motivi per i quali ha richiesto la revoca o la sostituzione.

Per favorire l'efficace ed efficiente esercizio delle prerogative della capogruppo, il contratto di coesione può consentire che la capogruppo, a propria discrezione e ferma restando la propria responsabilità per il corretto esercizio dei propri poteri, disponga semplificazioni del procedimento di nomina degli esponenti in singole banche affiliate.

Anche quando il contratto di coesione contempli la semplificazione del procedimento di nomina sopra indicata, resta fermo che i poteri di opposizione, nomina e revoca sono esercitabili dalla capogruppo incondizionatamente nei confronti di ogni banca affiliata, indipendentemente dalla sua rischiosità, fermo restando l'obbligo di motivazione previsto dalla legge".

Le **lettere** *f*) **e** *g*) del comma 2, infine, modificano il **comma 7 dell'articolo 37-***bis* **del TUB**, che contiene una serie di elementi sui quali il MEF, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può intervenire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. Fra questi, era inclusa la possibilità di definire una diversa **soglia di partecipazione delle BCC al capitale della società capogruppo** rispetto a quella indicata al comma 1, lettera a).

Il decreto in esame **rafforza il procedimento necessario per modificare tale soglia**, prevedendo che l'adozione debba avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, sentita la Banca d'Italia.

Secondo quanto riferito nella Relazione Annuale della Banca d'Italia sul 2017 (29 maggio 2018) ICCREA, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige hanno presentato istanza per divenire capogruppo di tre gruppi bancari cooperativi. Sulla base delle intenzioni finora manifestate, 144 BCC aderiranno al gruppo ICCREA, 95 a quello Cassa Centrale Banca e 39 al gruppo Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige.

La Banca d'Italia sottolinea inoltre che, una volta completato il processo di costituzione, la struttura del sistema bancario italiano si modificherà in modo rilevante; questo sarà infatti composto da 52 gruppi (inclusi i tre cooperativi) e 67 banche non appartenenti a gruppi (a fronte di 60 gruppi e 347 banche operanti alla fine dello scorso anno).

Il gruppo Cassa Centrale Banca avrà un attivo di bilancio consolidato superiore a 30 miliardi e sarà classificato, insieme al gruppo ICCREA che già supera questa soglia, tra quelli sottoposti alla vigilanza diretta della Banca centrale europea; il gruppo Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige sarà vigilato dalla Banca d'Italia.

Considerando i dati di fine 2017, i gruppi ICCREA e Cassa Centrale Banca, che opereranno sull'intero territorio nazionale, diverranno nell'ordine il sesto e il decimo gruppo bancario italiano per quota di mercato dei prestiti (5,3 e 2,7 per cento rispettivamente). Il gruppo cooperativo provinciale Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, a fronte di una quota del mercato nazionale dei prestiti pari allo 0,6 per cento, risulterà tra i principali istituti di credito della regione Trentino-Alto Adige (22 per cento dei prestiti).

Si segnala, infine, che la Banca d'Italia, ad esito di un processo di consultazione pubblica dei soggetti interessati, ha nuovamente aggiornato le disposizioni di vigilanza il 24 maggio 2018, disponendo alcune norme necessarie a qualificare le BCC come banche mutualistiche a carattere locale, tra cui:

- le categorie di soci e di azioni;
- la zona di competenza territoriale nella quale le BCC possono raccogliere soci e svolgere l'attività;
- l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e i limiti all'operatività fuori della zona di competenza;
 - le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili.

Articolo 11, comma 1-bis (Fondo di ristoro in favore dei risparmiatori)

Il comma 1-bis dell'articolo 11, inserito nel corso dell'esame al Senato e modificato alla Camera in sede referente, interviene sulla disciplina e sui termini per l'attuazione del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori, istituito dalla legge di bilancio 2018. Viene in particolare estesa l'operatività del Fondo anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF e viene posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l'emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo.

In particolare, le misure introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 1106 e ss.gg. della legge n. 205 del 2017) sono destinate ai risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 210 del codice dei contratti pubblici, di cui al <u>decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</u>, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del <u>decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180</u>, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018.

Con la modifica apportata dalla **lettera** *a*) **del comma 1-***bis* si amplia l'ambito operativo del **Fondo**, che può dunque **intervenire** anche nel caso in cui il **danno ingiusto** sia stato **riconosciuto con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie** (**ACF**).

Si ricorda in sintesi che l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è stato istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 (in ottemperanza all'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 179 del 2007 e dell'articolo 1, comma 46 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016).

Esso è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio. Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non

superiori a 500.000 euro. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all'ACF. E' uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

L'ACF assicura imparzialità e indipendenza di giudizio. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Presentare ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. L'ACF è composto dal Collegio e dalla Segreteria tecnica.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito della CONSOB.

Con le **modifiche di cui alla lettera** *b*) si interviene sull'articolo 1, comma 1107, della legge n. 205 del 2017 ai sensi del quale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio, doveva essere adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, per stabilire requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione del Fondo di ristoro. Alla luce del fatto che il **decreto attuativo** di tali disposizioni non risulta adottato pur essendo trascorsi i novanta giorni previsti a tale scopo, viene fissato un **nuovo termine** per la sua adozione che, sulla base delle modifiche proposte, dovrà avvenire **entro il 31 gennaio 2019**.

Viene introdotta una norma transitoria, in ragione dell'estensione dell'operatività del Fondo (lettera *a*) del comma 1-*bis*, per cui si veda *supra*) anche nel caso di danno ingiusto riconosciuto da pronuncia dell'ACF.

In particolare, nelle more dell'adozione del decreto attuativo del Fondo, sono previste misure di **ristoro** per i **risparmiatori meritevoli** di intervento secondo la legge, e **già destinatari di pronuncia favorevole** dell'**ACF**, nonché per i risparmiatori meritevoli *ex lege*, che hanno **già presentato i ricorsi** ed i cui ricorsi saranno **decisi** dall'ACF con **pronuncia favorevole** entro **il 30 novembre 2018**.

Tali due categorie di risparmiatori possono avanzare istanza alla CONSOB, che deve individuare le specifiche modalità entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame e pubblicarle sul sito *internet* istituzionale. Ciò al fine di consentire ai risparmiatori citati di accedere tempestivamente all'erogazione, nella misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100 mila euro, dell'importo liquidato.

A tale fine, le norme destinano **25 milioni di euro** al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (di cui all'articolo 32-*ter*.1 del D. Lgs. n. 58 del 1998) e ne estendono la finalità anche al ristoro degli investitori già destinatari di pronuncia favorevole dell'ACF (nel limite predetto di 25 milioni di euro). La copertura dell'onere è assicurata mediante **corrispondente riduzione delle disponibilità**, per **l'anno 2018**,

dell'autorizzazione di spesa del Fondo di ristoro istituito dalla legge di bilancio 2018.

Si ricorda che la dotazione prevista dal comma 1106 della legge di bilancio 2018 è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Di conseguenza, **per l'anno 2018 essa viene integralmente utilizzata.**

Articolo 11-bis

(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)

L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, proroga il complesso di iniziative per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese, già previste dall'articolo 1, comma 246 della legge di stabilità 2015.

A tal fine, il Mef e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a decorrere dal 1° ottobre 2018, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.

Con riferimento alle misure di natura convenzionale già adottate in passato sulla base della formulazione originale del comma 246 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015, relativa alla sospensione dei pagamenti per gli anni dal 2015 al 2017, si segnala **l'Accordo per il credito stipulato nel 2015** tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni d'impresa, volta a sostenere le piccole e medie imprese, poi **prorogato al 31 luglio 2018**.

L'Accordo ha previsto tre iniziative:

- **imprese in ripresa**, che ha consentito alle piccole e medie imprese *in bonis* di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e *leasing*, e di allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario;
- **imprese in sviluppo**, che ha consentito alle banche aderenti di costituire dei *plafond* individuali destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle piccole e medie imprese;
- imprese e pubbliche amministrazioni, volto ad accelerare i pagamenti di queste ultime nei confronti delle piccole e medie imprese.

Nel marzo 2015 è stata inoltre avviata una **moratoria a favore delle famiglie** che ha interessato, fino ad ottobre 2017, 16.642 famiglie che hanno potuto sospendere rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro (dati Abi). La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro. Anche in questo caso,

l'Accordo fra Abi e le associazioni dei consumatori sulla "sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie" per il biennio 2015-2017 era stato prorogato al 31 luglio 2018.

Articolo 11-ter

(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)

L'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la "riapertura" – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al D.M. 26 ottobre 2011.

Si osserva come la disposizione legislativa intervenga su termini previsti da fonti subordinate.

II **D.M. 26 ottobre 2011**, segnatamente, è stato adottato ai sensi dell'art. 80 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, che, nel recepire la Direttiva servizi, ha abolito il Ruolo degli agenti di commercio.

Ai sensi del predetto decreto ministeriale, l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall'art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010.

Si segnala, in particolare, il **regime transitorio** previsto dall'**articolo 10** del citato D.M., in considerazione dell'avvenuta soppressione del Ruolo degli Agenti di commercio.

In base al comma 1 del predetto articolo, al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto (12 maggio 2012), erano tenute a compilare la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e ad inoltrarla per via telematica, entro un anno dalla predetta data (12 maggio 2013), all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

La scadenza è stata quindi **prorogata al 30 settembre 2013** dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013. Inoltre, secondo le indicazioni impartite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3662/C del 10/10/2013, le imprese individuali e le società che non avevano effettuato l'aggiornamento entro il 30 settembre 2013, potevano provvedere anche successivamente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

Secondo quanto previsto dal comma 2, le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgevano l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del decreto (12 maggio 2012), erano tenute a compilare la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e ad inoltrarla per via telematica entro un anno dalla predetta data (12 maggio 2013).

Anche tale scadenza è stata **prorogata al 30 settembre 2013** dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013.

Il comma 3 prevede infine che, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l'interessato si considera decaduto dalla possibilità di iscrizione nell'apposita sezione del REA. Tuttavia l'iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto, requisito professionale abilitante per l'avvio dell'attività.

Si osserva come l'articolo 13 preveda che le disposizioni del decreto acquistino efficacia decorsi 120 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Atteso che il decreto risulta pubblicato nella G.U. del 13 gennaio 2012, n.10, le relative disposizioni hanno acquisito efficacia il 12 maggio 2012. Ne consegue che il termine di cui all'articolo 10, comma 3, risulta essere scaduto il **12 maggio 2017**.

Si valuti l'opportunità di precisare se la disposizione, che risulta riferita al D.M. 26 ottobre 2011 nel suo complesso, intenda invece intervenire specificamente sulla "riapertura" dei termini previsti dall'articolo 10 del decreto ministeriale.

Articolo 11-quater (Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)

L'articolo 11-quater, introdotto al Senato, prevede la proroga per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.

Il finanziamento della partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di sviluppo è disciplinato dall'art. 7, comma 3, del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214</u>, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che disponeva il versamento della somma di 226 milioni di euro per il periodo 2012-2017.

All'onere derivante dall'articolo 11-quater si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, che stanziava, per l'esecuzione dell'Accordo medesimo, una somma pari a 206 milioni per il 2016 e di 103 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

Si rammenta che la Banca africana di sviluppo è stata creata nel 1963 per contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale dei Paesi africani. Il Gruppo della Banca africana di sviluppo consta, oltre che della Banca stessa, del Fondo africano di sviluppo (ADF) e del Fondo fiduciario della Nigeria. Consta attualmente di 77 paesi membri, dei quali 27 non africani. Oltre all'Italia, gli Stati membri dell'UE che partecipano alla Banca africana di sviluppo sono Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.

Articolo 12

(Rifinanziamento del Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di export-credit)

L'articolo 12 reca, al comma 1, un rifinanziamento del Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale - per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all'export.

Il rifinanziamento opera nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, ed è finalizzato a consentire la **prosecuzione delle attività di sostegno alle esportazioni italiane** già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

L'articolo, al **comma 2**, reca la **quantificazione** degli **oneri** derivanti dal comma 1, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di effetti sul fabbisogno e sull' indebitamento netto, disponendone la relativa **copertura** finanziaria. Al **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia ad effettuare le relative variazioni di bilancio.

Il **comma 1** rifinanzia, di **160 milioni** di euro per l'anno **2018**, di **125 milioni** di euro per l'anno **2019**, e di **15 milioni** di euro per **ciascuno degli anni dal 2020 al 2032**, il **Fondo** istituito presso il Mediocredito centrale (MCC) - per la **concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti** che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono, senza o con parziale ricorso al MCC.

Il rifinanziamento è finalizzato a consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane, già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017).

La relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento del Fondo è necessario al fine di evitare la sospensione dell'operatività del Fondo stesso, posta l'**attuale assenza di disponibilità per nuove operazioni**.

La relazione tecnica al provvedimento, nel rilevare come il **Fondo** in questione **costituisca** lo **strumento di stabilizzazione del tasso di interesse e di cambio in operazioni di** *export-credit* **- afferma che il complessivo rifinanziamento del Fondo per il periodo 2018-2032 rappresenta la miglior stima degli accantonamenti necessari – sulla base della metodologia fissata nella seduta del 24 aprile 2018 dal Comitato**

Agevolazioni (soggetto amministratore del Fondo stesso) – per permettere la stabilizzazione del tasso di interesse su una serie di **operazioni di finanziamento all'***export* (per un importo complessivo di **6 miliardi**) a supporto di commesse assegnate (subordinatamente alla chiusura dei suddetti finanziamenti) ad imprese italiane per un importo di 7 miliardi, la cui sottoscrizione è prevista **tra luglio e ottobre 2018**.

Come spiega la relazione, il Fondo paga il tasso variabile del finanziamento alla banca finanziatrice e incassa il tasso fisso dal debitore estero. Il Gestore del Fondo, la Società SIMEST, deve dunque effettuare accantonamenti a valere sul Fondo pari alla somma di impegni derivanti dai citati finanziamenti e degli importi ulteriori per far fronte ad ulteriori flussi in uscita a fronte di uno scenario di *stress* dei tassi. Il **profilo temporale** dell'operazione è stimato in relazione alle erogazioni e alle **tempistiche di rimborso** degli stessi finanziamenti.

L'articolo 37, secondo comma, D.L. n. 745/1970, nella formulazione vigente come introdotta dall'articolo 3 della Legge n. 295/1973, ha previsto l'istituzione presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di un fondo per la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso. Il Fondo è stato istituito per operare in sostituzione o a completamento di operazioni di finanziamento anche per attività di esportazione di merci e servizi.

Il **Fondo** in questione è **gestito dalla SIMEST** - ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 143/1998) e sulla base della Convenzione sottoscritta il 28 marzo 2014 con il MISE - e **amministrato da un Comitato Agevolazioni**, che approva le operazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi di quanto previsto dal comma 270 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 208/2017).

Anche se il Fondo è nella titolarità del MEF, l'Amministrazione vigilante è il MISE.

Il Fondo, come evidenzia la **Corte dei Conti** nel giudizio di parificazione sul **Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2017** (<u>Volume I</u>, pg. 527) ha carattere **rotativo**, ed è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti differenziali, qualora positivi, degli interessi pagati dalle banche finanziatrici al Fondo.

Il Fondo, come sopra accennato, è destinato alla corresponsione di **contributi agli interessi** a supporto di:

 finanziamenti per il credito all'esportazione (tramite operazioni di credito acquirente e credito fornitore), che consentono a committenti esteri che importano dall'Italia, l'accesso ad un indebitamento a medio/lungo termine a tasso agevolato (CIRR, regolamentato in sede OCSE), tramite operazioni di credito fornitore e credito acquirente.

La Relazione illustrativa al provvedimento in esame afferma che le operazioni di credito acquirente **costituiscono oltre il 95% della intera operatività del Fondo** e sono appunto **finalizzate alla stabilizzazione del tasso di interesse per finanziamenti** *export*, per:

- (i) coprire il differenziale tra tasso fisso CIRR, fissato in sede OCSE (offerto ai committenti esteri) e il tasso variabile (*euribor* o *libor* + *spread*) che la banca finanziatrice applica ai finanziamenti *export*
- (ii) corrispondere un contributo sullo *spread*, volto a ridurre il differente costo della liquidità tra l'Italia e gli altri paesi;
- finanziamenti per l'internazionalizzazione, che consentono ad imprese italiane di finanziare la propria quota di capitale di rischio in società all'estero, partecipate da SIMEST/FINEST, in paesi non appartenenti all'Unione Europea, tramite l'accesso a finanziamenti bancari agevolati.

La Corte dei Conti, nel valutare la gestione fuori bilancio del Fondo in questione, ricorda che, nell'anno 2017, sono stati assegnati al Fondo 35 milioni di euro, sulla base del **D.P.C.M. del 21 luglio 2017 di riparto del Fondo per** assicurare il finanziamento degli **investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** di cui all'art. 1, comma 140, legge di bilancio 2017(legge n. 232/2016). Sempre sulla base del predetto D.P.C.M., si prevede uno stanziamento pluriennale a favore del Fondo pari per il 2017, come detto, a 35 milioni, e pari per il 2018 a 90 milioni, a 170 milioni per il 2019 e a 105 milioni per il periodo 2020-2032, per un ammontare complessivo di 400 milioni.

Si ricorda, infine, che la **legge di bilancio 2018** (articolo 1, comma 269) ha introdotto:

- a) la possibilità per il gestore del Fondo di:
 - modificare la metodologia di calcolo degli impegni in relazione sia al portafoglio in essere sia alle operazioni attese, prevedendo la copertura sia di scenari "di base" pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, che "di stress" connessi ad ulteriori variazioni dei predetti tassi;
 - conferire a soggetti terzi di provata esperienza e capacità operativa l'incarico di definire/verificare tale metodologia (nuovo comma 1-bis dell'art. 16 del D.Lgs. n. 143/1998 introdotto dal comma 269, lett. a)).
- b) la previsione per cui, entro il 30 giugno di ogni anno, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, deliberi:
- c) (i) il Piano previsionale dei fabbisogni del Fondo per l'anno successivo, quantificati sulla base della nuova metodologia;
- d) (ii) i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo (tipologia e caratteristiche delle operazioni ammissibili all'agevolazione di tasso) e la misura massima del contributo sul margine in relazione alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili e delle caratteristiche

dell'esportazione (settore, Paese di destinazione, durata dell'intervento, impatti economici ed occupazionali in Italia) (comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 143/1998, come sostituito dal comma 269, lett. *b*)).

Il **comma 2** reca la **quantificazione** degli **oneri** derivanti dal comma 1, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di effetti sul fabbisogno e sull' indebitamento netto, disponendone la relativa **copertura** finanziaria.

Alla copertura finanziaria si provvede:

• quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente **riduzione** della dotazione del **Fondo** di cui all'articolo 37, comma 6, del D.L. n. 66/2014.

Si stratta del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia, volto ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle **garanzie rilasciate dallo Stato.** Il Fondo, costituito con una dotazione finanziaria pari ad 1 miliardo di euro per il 2014, è stato successivamente rifinanziato dalla legge di stabilità per il 2015, che ha altresì previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale per la gestione del Fondo medesimo.

- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze;
- quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del **Fondo per la compensazione degli effetti** finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia ad effettuare le relative variazioni di bilancio.

Articolo 13, commi 01-04 e comma 1

(Proroga termini in materia di finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese)

L'articolo 13, con i commi da 01 a 04, introdotti durante l'esame al Senato, interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Viene inoltre disposta la **proroga di otto mesi**, dal 1° marzo 2018 al **31 ottobre 2018**, del **termine per l'adozione dei decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo, prevista dal **comma 1**.

Il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 140) per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana. A tali finalità sono stati destinati oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale⁴⁰.

Con la successiva legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 1072), il Fondo è stato rifinanziato per complessivi **36,115 miliardi** di euro per gli anni **dal 2018 al 2033**. In particolare, il rifinanziamento disposto è così ripartito nel periodo considerato: 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni per il 2024 e a 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Per quanto riguarda la **procedura di ripartizione delle risorse** del Fondo, il citato comma 1072 ha mantenuto fermo quanto previsto dalla norma istitutiva del Fondo, che prevede il riparto tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (previo parere parlamentare), introducendo però un **termine di sessanta giorni** dall'entrata in vigore della legge di bilancio (dunque dal 1° gennaio 2018) per la sua emanazione.

Tale termine, **attualmente scaduto**, viene rinnovato al 31 ottobre 2018 dal comma 1 dell'articolo 13 in esame.

In particolare, il **comma 01** integra l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, **istitutivo del Fondo**.

La disposizione prevede, in primo luogo, che resta fermo che i decreti di utilizzo del Fondo, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle **materie di competenza regionale o delle provincie autonome**, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti

Per approfondimenti si veda il Tema dell'attività parlamentare sul <u>Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</u>, sul sito della Camera dei Deputati relativo alla XVII legislatura.

territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La modifica introdotta permette, **per gli interventi** rientranti nelle suddette materie **individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018,** il raggiungimento dell'**intesa anche successivamente alla adozione degli stessi decreti**.

Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei termini indicati dalla <u>sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018</u> n. 74.

Si ricorda che tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale.

Il comma 02 dispone che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, sia differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.

Si ricorda che la prima ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è avvenuta con il **D.P.C.M 29 maggio 2017**, che ha destinato alla finalità relativa alla **riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie**, complessivamente **800 milioni** di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019), in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei progetti compresi nel **Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia**, istituito dai commi da 974 a 978, dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (legge n.208/2015).

Con riferimento specifico al programma di riqualificazione delle periferie, la stessa legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede, al successivo comma 141 (dell'articolo 1) che - in aggiunta alle risorse già stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate in sede di riparto del Fondo di cui al comma 140 - con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di

programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In attuazione di ciò, il CIPE, con <u>delibera n. 2/2017</u>⁴¹ (richiamata dalla norma in commento) ha deliberato l'assegnazione di **798,17 milioni di euro** di risorse FSC 2014-2020 al suddetto programma

Infine, la **delibera CIPE** <u>n. 75/2017</u>⁴² (anch'essa richiamata dalla norma in commento) approva il Piano operativo della Città metropolitana di Bologna, ed assegna, a valere sulle risorse del FSC 2014-2020, **107 milioni** di euro per l'attuazione degli interventi strategici indicati in tale Piano operativo.

Il **comma 03** quantifica gli **effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto** derivanti dal comma 02 in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021.

Tali risorse sono destinate al **Fondo**, istituito dal successivo **comma 04**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da utilizzare per favorire gli **investimenti delle città metropolitane**, **delle province e dei comuni** da realizzare attraverso l'utilizzo dei **risultati di amministrazione degli esercizi precedenti**.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 485), come modificata dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 205/2017, articolo 1, comma 874, lettera a), che ha incrementato le risorse), ha previsto l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all'edilizia scolastica - per il 2017; fino a complessivi 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 – di cui 400 milioni destinati all'edilizia scolastica e 100 all'impiantistica sportiva; fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Tali spazi finanziari sono da utilizzare per effettuare di spese di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. Sono state contestualmente disciplinate le procedure di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Si tratta del cd. patto di solidarietà nazionale "verticale" - che interessa sia gli enti locali (art. 1, comma 485 - 494) che le regioni (art. 1, commi da 495 - 501) - al fine di favorire le

1

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 – 2020. Assegnazione di risorse al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ai sensi dell'art. 1 comma 141, della n. 232 dell' 11 dicembre 2016.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Approvazione del piano operativo della città metropolitana di Bologna e assegnazione risorse.

spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, che rientra negli ambiti dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243/2012. Il carattere verticale è da ricondurre alla circostanza che gli spazi di disavanzo concessi agli enti richiedenti – che nei patti orizzontali sono compensati da corrispondenti spazi di avanzo degli enti che cedono spazi - sono a carico di risorse del bilancio dello Stato.

Il **comma 1, modificato nel corso dell'esame al Senato,** con la **lettera a**) interviene sulla disposizione della legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) che ha rifinanziato il Fondo, eliminando l'inciso volto a ribadire che "Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140".

Si valuti l'opportunità di precisare la portata normativa di tale disposizione, in quanto la soppressione, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1072, della legge n.205/2017, del richiamo ai criteri di utilizzo del Fondo, non comporta, in ogni caso, la disapplicazione dei criteri medesimi, essendo essi definiti dall'articolo 1, comma 140 (secondo, terzo e quarto periodo), della legge n.232/2016 (non modificato per tale aspetto).

Con la lettera b), come si è già anticipato, si dispone il rinnovo al 31 ottobre 2018 del termine per l'adozione dei decreti del Presidente del

periodo).

Si ricorda che il citato comma 140 (si tratta dell'articolo 1, comma 140, della legge n.232/2016, istitutivo del Fondo per gli per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) per quanto concerne le modalità di utilizzo del Fondo, ne prevede il riparto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato (comma 140, secondo periodo). La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati (comma 140, terzo periodo). La norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica (comma 140, quarto

Consiglio dei ministri **di riparto** del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Articolo 13 commi 1-bis e 1-ter (Spazi finanziari delle regioni)

L'articolo 13, commi 1-bis e 1-ter, introdotti durante l'esame al Senato, interviene sulla disciplina sugli spazi finanziari attribuiti alle regioni, prevista dalla legge di bilancio per il 2017, disponendo la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per il 2018 e il 2019 già previsti dalla normativa vigente (comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016) nel limite di 500 milioni di euro annui.

In particolare, il **comma 1-***bis* inserisce **con la lettera a**) il comma 495ter all'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017),
prevedendo che, **per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari** di cui al
comma 495 siano ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base,
rispettivamente, delle allegate **tabelle 1 e 2**.

Si ricorda che il comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 è volto a favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, mediante l'assegnazione alle regioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, nel limite di 500 milioni di euro annui. Il successivo comma 495-bis riporta la tabella di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per l'anno 2017, per un totale di 500 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021, suddivisi con un andamento decrescente (175 milioni nel 2017, 137 milioni nel 2018, 130 milioni nel 2019, 53 milioni nel 2020 e 5 milioni nel 2021). Il comma 496 dispone che le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo.

Sempre ai sensi del nuovo comma 495-ter,

- gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 devono essere utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.
- gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 devono essere utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli **atti finalizzati all'impiego delle risorse**, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2.

L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di-previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.

Lo stesso comma 495-ter specifica i **criteri per considerare come nuovi gli investimenti effettuati dalle regioni**. Essi devono infatti essere effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle 1 e 2, e devono essere verificati attraverso il **sistema di monitoraggio opere pubbliche** della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011⁴⁴.

A tal fine le regioni debbono provvedere alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumere le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari, effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse.

Le Regioni **certificano** l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 **entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento**, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016.

Infine, il comma 1-bis in esame, **con la lettera b),** provvede ad **abrogare la precedente disciplina sulle modalità di richiesta e attribuzione** degli spazi finanziari, contenuta all'articolo 1, commi da 497 a 500 della legge n. 232 del 2016.

Si ricorda che il **comma 497** richiede alle regioni di comunicare gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20

Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

- Il **comma 498** specifica che tali richieste devono essere complete delle informazioni relative:
 - a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

Secondo il **comma 499**, l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
- b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

Ferme restando tali priorità, ai sensi del **comma 500**, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.

Tabella 1

Regioni	Riparto spazi finanziari 2018	Profilo investimenti					
		2018	2019	2020	2021	2022	
Abruzzo	15.959.000	5.585.650	4.372.766	4.149.340	1.691.654	159.590	
Basilicata	8.000.000	2.800.000	2.192.000	2.080.000	848.000	80.000	
Calabria	22.509.000	7.878.150	6.167.466	5.852.340	2.385.954	225.090	
Campania	53.185.000	18.614.750	14.572.690	13.828.100	5.637.610	531.850	
Emilia- Romagna	42.925.000	15.023.750	11.761.450	11.160.500	4.550.050	429.250	
Lazio	59.055.000	20.669.250	16.181.070	15.354.300	6.259.830	590.550	
Liguria	15.647.000	5.476.450	4.284.278	4.068.220	1.658.582	156.470	
Lombardia	88.219.000	30.876.650	24.172.006	22.936.940	9.351.214	882.190	
Marche	17.572.000	6.150.200	4.814.728	4.568.720	1.862.632	175.720	
Molise	4.830.000	1.690.500	1.323.420	1.255.800	511.980	48.300	
Piemonte	41.515.000	14.530.250	11.375.110	10.793.900	4.400.590	415.150	
Puglia	41.139.000	14.398.650	11.272.086	10.696.140	4.360.734	411.390	
Toscana	39.447.000	13.806.450	10.808.478	10.256.220	4.181.382	394.470	
Umbria	9.900.000	3.465.000	2.712.600	2.574.000	1.049.400	99.000	
Veneto	40.098.000	14.034.300	10.986.852	10.425.480	4.250.388	400.980	
Totale	500.000.000	175.000.000	137.000.000	130.000.000	53.000.000	5.000.000	

Tabella 2

Regioni	Riparto spazi finanziari 2019	Profilo investimenti					
		2019	2020	2021	2022	2023	
Abruzzo	15.959.000	1.117.130	6.224.010	5.904.830	2.393.850	319.180	
Basilicata	8.000.000	560.000	3.120.000	2.960.000	1.200.000	160.000	
Calabria	22.509.000	1.575.630	8.778.510	8.328.330	3.376.350	450.180	
Campania	53.185.000	3.722.950	20.742.150	19.678.450	7.977.750	1.063.700	
Emilia- Romagna	42.925.000	3.004.750	16.740.750	15.882.250	6.438.750	850.500	
Lazio	59.055.000	4.133.850	23.031.450	21.850.350	8.858.250	1.181.100	
Liguria	15.647.000	1.095.290	6.102.330	5.789.390	2.347.050	312.940	
Lombardia	88.219.000	6.175.330	34.405.410	32.641.030	13.232.850	1.764.380	
Marche	17.572.000	1.230.040	6.853.080	6.501.640	2.635.800	351.440	
Molise	4.830.000	338.100	1.883.700	1.787.8100	724.500	96.600	
Piemonte	41.515.000	2.906.050	16.190.850	15.360.550	6.227.250	830.300	
Puglia	41.139.000	2.879.730	16.044.210	15.221.430	6.170.850	822.780	
Toscana	39.447.000	2.761.290	15.384.330	14.595.390	5.917.050	788.940	
Umbria	9.900.000	693.000	3.861.000	3.663.000	1.485.000	198.000	
Veneto	40.098.000	2.806.860	15.638.220	14.836.260	6.014.700	801.960	
Totale	500.000.000	35.000.000	195.000.000	185.000.000	75.000.000	10.000.000	

Il comma 1-ter estende al 2020 le disposizioni, contenute nell'articolo 6-bis, del decreto legge n. 91 del 2017, che autorizzavano, per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.

Si segnala che l'**originario comma 1-***ter* (relativo agli ulteriori spazi finanziari che le regioni possono rendere disponibili per gli enti locali del proprio territorio) è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, , in quanto di contenuto sostanzialmente analogo alla disposizione contenuta all'articolo 1-*bis*.

Articolo 13-bis

(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)

L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 16 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 e relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

In particolare la norma differisce gli effetti dell'articolo 13 del medesimo decreto ministeriale, che prevede che i **controlli tecnici** sui veicoli finalizzati alla revisione degli stessi, eseguiti presso **centri di controllo privati**, devono essere effettuati **da ispettori autorizzati** che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati dall'Allegato IV al decreto stesso, dal codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione **nonché dalle disposizioni attuative del Ministero.**

Considerato che tali disposizioni attuative non sono state ancora emanate, l'articolo in esame stabilisce che l'articolo 13 del decreto ministeriale si applichi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative ministeriali ivi previste.

Si segnala che si differiscono con legge gli effetti di un decreto ministeriale.

Il decreto ministeriale 19 maggio 2017 di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE individua le modalità di effettuazione dei controlli tecnici dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche. Si prevede che i veicoli immatricolati nel territorio nazionale siano sottoposti ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di controllo (pubblici o privati, questi ultimi autorizzati ai sensi dell'art. 80 del Codice della strada) da ispettori del Ministero dallo stesso abilitati, nei centri di controllo privati, ovvero da ispettori autorizzati.

La disposizione prevede la periodicità e la modalità di esecuzione dei controlli. A seguito della effettuazione della revisione, i centri di controllo rilasciano un certificato di revisione. Il centro di controllo che ha proceduto alla effettuazione della revisione fornisce un attestato ad ogni veicolo che ha superato il controllo tecnico. Tale attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo. Sia le modalità tecniche di effettuazione dei controlli sia i contenuti del certificato di revisione sono definiti dagli allegati al decreto (per l'esattezza l'allegato I e II).

La revisione è obbligatoria e la circolazione del veicolo senza che sia stata effettuata la revisione periodica è sanzionata ai sensi del Codice della strada. Il decreto ministeriale stabilisce poi i requisiti che devono possedere gli ispettori. In particolare per i controlli eseguiti presso centri di controllo privati gli ispettori autorizzati devono soddisfare i requisiti minimi di competenza e formazione, fissati dall'Allegato IV al decreto stesso, dal codice della strada e dal suo Regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni attuative del Ministero.

I requisiti per l'abilitazione degli ispettori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale sono invece disciplinati a norma del decreto legislativo n. 285 del 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992.

Infine il decreto attribuisce la supervisione dei centri di controllo all'organismo di supervisione (ossia le articolazioni periferiche direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, secondo quanto indicato all'articolo 3).

Articolo 13-ter

(Compenso del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale)

L'articolo 13-ter abroga, al comma 1, la norma del decreto legislativo correttivo del Codice dell'amministrazione digitale che dispone che non sia dovuto alcun compenso al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (comma 1). Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri, valutati in 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019.

In particolare, il **comma 1** interviene sull'articolo 63 del D. Lgs. n. 179/2016 che prevede la possibilità di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, per un periodo non superiore a tre anni. Il Commissario svolge funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana. Il comma 9 di tale articolo, abrogato dalla norma in esame, prevede che per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.

Con <u>DPCM 16 settembre 2016</u> il dott. Diego Piacentini è stato nominato Commissario straordinario di Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale, per **due anni** dall'entrata in vigore del decreto. Tale DPCM precisa, all'articolo 1, comma 3, che per l'espletamento dell'incarico attribuito, al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso.

A supporto dell'attività del Commissario di Governo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una struttura denominata <u>Team per la Trasformazione Digitale</u>.

Il **comma 2** contiene la copertura finanziaria degli oneri, valutati in **60.000 euro per l'anno 2018** e **160.000 euro per l'anno 2019**. Ad essi si provvede:

per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232/2016.
 La norma citata autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione delle azioni e delle iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Le risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile. Si ricorda, in proposito, che la Presidenza del Consiglio è dotata di autonomia

contabile e di bilancio. Il bilancio preventivo è definito con D.P.C.M. (così come il rendiconto) nell'ambito degli stanziamenti annualmente disposti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (D.Lgs. 303/1999, art. 8).

• nell'anno 2019, "nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri". Al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio le risorse poste a copertura degli oneri per l'anno 2019, in quanto la formulazione della norma non le individua con precisione. Nel caso in cui si intenda fare riferimento alla medesima autorizzazione di spesa utilizzata per gli oneri relativi al 2018, si segnala che essa è stata finanziata solo per gli anni 2017 e 2018 dall'articolo 1, comma 585, della legge n. 232/2016.

Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con dotazione in termini di sola cassa.